



YES WE CANNABIS

Strumenti di tutela, storie, approfondimenti,
prospettive antiproibizioniste

*A cura di Elia De Caro e Gennaro Santoro
Premessa di Patrizio Gonnella*

Interventi di H. Bassi, P. Bevere, E. D'Anna, F. D'Elia, S. Filippi, A. Oleandri, M. Scarciglia, A. Tabone



In nome di Don Gallo

SECONDA EDIZIONE 2016

INDICE

Introduzione

Premessa

Presentazione della campagna NON ME LA SPACCI GIUSTA. Per un'opinione informata

Verso Ungass 2016

Le Faq di NON ME LA SPACCI GIUSTA

Lo statuto dei Cannabis social club: istruzioni per l'uso

Storie e approfondimenti

Uso terapeutico dei derivati della cannabis e diritti negati

La coltivazione per uso personale e le nuove frontiere dell'(in)offensività

Coltiva marijuana per la madre gravemente ammalata e subisce una pesante condanna

Ultimi orientamenti giurisprudenziali sull'uso di gruppo

Il processo Rototom Sunsplash

Conclusioni: One Solution

Autori e contatti

Premessa

Patrizio Gonnella

Proibire, punire, sanzionare, arrestare, processare, incarcerare: sono questi i verbi della politica italiana sulle droghe. Sono verbi da me volutamente scritti nella forma dell'infinito. Purtroppo non posso usare forme verbali passate in quanto l'attualità normativa e giudiziaria è fatta ancora di divieti, punizioni, arresti, processi, imprigionamenti. Si spera che il presente non tracimi verso il futuro e che finalmente si giunga a un cambio di paradigma sulla questione droghe, troppo spesso trattata in modo semplificato con le armi della demagogia e del paternalismo populista.

Yes we cannabis si muove partendo da queste consapevolezza, ovvero dalla necessità di cambiare radicalmente approccio. Non è un manifesto anti-proibizionista, non è affetto da eccessi di ideologismo. È un lavoro di documentazione giuridica e sociale messo a disposizione di operatori, giuristi, associazioni, forze politiche, singoli cittadini più o meno giovani, senza pregiudizi e stereotipi, ovvero messo a disposizione di tutti coloro che vogliono avere idee più chiare su un fenomeno complesso e non si accontentino di due-tre-quattro slogan urlati da esponenti della destra.

La stagione che abbiamo davanti speriamo sia una stagione costituente. La guerra alle droghe è fallita. Lo dicono esperti non accusabili di empatia o militanza movimentista. L'Italia, così come buona parte della comunità internazionale, è di fronte a un crocevia: può decidere di perseverare in una politica proibizionista che ha prodotto morti e disastri sociali; può continuare in quel solco ma moderandone l'impatto repressivo; può cambiare nettamente rotta.

Cosa accadrebbe alle mafie se ci fosse la legalizzazione? Quanto guadagnerebbe lo Stato dalla legalizzazione della cannabis? Quanto risparmierebbe non incarcerando in massa i consumatori? Quanti vedrebbero migliorate le proprie condizioni di salute grazie al consumo di sostanza controllate o al non ingresso nel circuito penale e penitenziario? Quanti processi in meno ci sarebbero e quanti poliziotti in più potremmo utilizzare per reprimere il crimine organizzato?

C'è bisogno di una rivoluzione pragmatica che lasci la morale fuori dal diritto.

Presentazione della campagna NON ME LA SPACCI GIUSTA. Per un'opinione informata

Andrea Oleandri (coordinatore della Campagna)

Il 17 luglio del 1971 l'allora presidente statunitense Richard Nixon si presentò davanti al Congresso dichiarando che il consumo di droga aveva assunto la dimensione di una emergenza nazionale. Per questo chiese a Capitol Hill uno stanziamento iniziale di 84 miliardi di dollari per assumere misure di emergenza.

È l'inizio della guerra più lunga in cui gli Stati Uniti – e gran parte dei paesi del mondo – si siano imbarcati: la guerra alla droga. Dopo oltre quarant'anni, se guardiamo i dati, siamo in grado di dire che la guerra è stata persa. Combattuta nelle strade, nei tribunali, con politiche repressive e incarcerazioni di massa, non si è mai avvicinata al suo obiettivo: creare un mondo senza droghe.

Nonostante queste evidenze, tuttavia, la maggior parte dei governi non accenna a mettere in discussione le attuali politiche sulle droghe, basate su un approccio ideologico e non scientifico alla questione.

Per questo la Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili ha lanciato la campagna "Non me la spacci giusta". L'obiettivo è proprio quello di avviare un dibattito aperto e non ideologico sul tema droga, con la convinzione che un cambiamento in tale ambito possa generare solo da un'opinione informata. È stato dunque costruita una piattaforma web che riporti dati certi e verificati, di provenienza governativa, non governativa o accademica. Elementi dai quali partire per intavolare un discorso.

Quali sono questi elementi?

I costi della criminalizzazione

Innanzitutto si potrebbe partire dalla criminalizzazione. Dalle oltre 250.000 persone finite in carcere tra il 2006 al 2014 (ovvero gli anni in cui è stata in vigore la legge Fini-Giovanardi). Dal fatto che tenere in carcere queste persone ci costi, ogni anno, oltre 1 miliardo di euro (un terzo del totale dell'intero sistema penitenziario italiano). Del fatto che gli arresti sono rimasti costanti in questi anni, segno che la repressione non è stato un incentivo ad abbandonare certi comportamenti (che fosse l'utilizzo personale di sostanze o lo spaccio).

Oppure si potrebbe partire da quanto ci costa far rispettare la normativa antidroga. Parliamo di circa 180.000.000 di euro l'anno (dal 2008 al 2013) per le forze dell'ordine. Soldi che, invece di essere utilizzati per perseguire consumatori o piccoli spacciatori, sarebbero potuti essere impiegati per contrastare le organizzazioni criminali o per perseguire reati ben più gravi. Milioni di euro sono stati spesi anche per i tribunali – mediamente oltre 9 milioni l'anno dal 2008 al 2012 – ingolfati da processi per reati di droga o droga correlati.

Alla criminalizzazione e ai soldi necessari per sostenerla, si lega indissolubilmente anche un altro aspetto economico, ovvero: quanto avrebbe potuto guadagnare – oltre a non spendere – lo Stato dalla legalizzazione della sola cannabis? Tra i 7,5 e i 13 miliardi di euro a biennio tra imposte sulla vendita e imposte sul reddito, soldi che invece di finire nelle casse pubbliche si sono riversati nel mercato nero a beneficio della criminalità organizzata. Secondo uno studio i ricavi di queste organizzazioni dal mercato della droga in 27 paesi dell'Unione Europea (lo studio è precedente all'ingresso della Croazia) ammonterebbero a 27,7 miliardi di euro, mentre solo la cannabis contribuirebbe con 6,7 miliardi. Dati che

peraltro sono spesso arrotondati per difetto non essendo possibile quantificare l'esatta portata di un mercato illegale.

Il mancato diritto alla salute

Un altro elemento su cui ci si potrebbe concentrare riguarda poi la salute.

Sempre Nixon, in quel famoso intervento, dichiarò: "il problema della dipendenza da narcotici affligge il corpo e l'anima dell'America... Entra tranquillamente nelle case e distrugge i bambini, si muove nei quartieri e rompe le fibre della comunità che costruiscono la convivenza". Ma dopo oltre quattro decenni, anche dal punto di vista della tutela della salute le esternalità della guerra alla droga sono tutte negative.

Innanzitutto perché le politiche proibizioniste e di criminalizzazione non hanno avuto alcun effetto nello scoraggiare le fasce più giovani e vulnerabili della popolazione dall'utilizzo di droghe, con relative conseguenze sulla salute (fino alla morte per le droghe tagliate o contaminate).

Non è stato considerato che i giovani che fanno uso di droghe sono, in generale, fisicamente e mentalmente più vulnerabili ai rischi della droga; meno informati circa gli effetti potenziali delle sostanze che consumano; più propensi a correre rischi legati all'assunzione di droghe.

Questione alla quale si associa il fatto che la minaccia di criminalizzazione, la stigmatizzazione e la discriminazione associate, spingono spesso a consumare droghe in ambienti marginali, non sicuri e poco igienici, compromettendo ulteriormente la salute di chi ne fanno uso.

Inoltre, essendo il mercato della droga in mano alle organizzazioni criminali non c'è nessuna supervisione formale o regolamentazione. Il risultato è che le sostanze sono vendute a chi può permetterselo – indipendentemente dall'età. In più, dal momento che gli spacciatori non forniscono avvertenze per la salute e le informazioni di sicurezza relative al dosaggio, gli utenti meno esperti – che hanno più probabilità di essere giovani – sono a maggior rischio di andare incontro ad effetti negativi derivanti dall'uso di droga.

Andrebbe anche sottolineato il fatto di come, queste politiche repressive, abbiano spesso sostituito quelle relative alla riduzione del danno e ad una corretta informazione sulle droghe e i loro effetti, lasciate in secondo piano e, spesso, svolte solo come strumento di supporto alle politiche di criminalizzazione.

Infine, la guerra alla droga che doveva inizialmente colpire spacciatori e narcotrafficienti si è trasformata in una guerra contro i consumatori. La criminalizzazione ha spinto le persone a nascondere i propri problemi di salute e ad allontanarsi dalle strutture sanitarie per paura di essere arrestati o perseguiti, impedendo così risposte adeguate ad HIV, epatite C, overdose e alla tossicodipendenza. Sono queste alcune delle evidenze da mettere al centro sia in Italia, dove si aspetta la convocazione della VI Conferenza sulle politiche della droga, sia a livello globale con l'avvicinarsi della Sessione Straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS) che si terrà nel prossimo mese di aprile.

Da qui vogliamo partire per un dibattito aperto, bastato su fatti e informazioni, contro chi non ce la spaccia giusta.

Il sito: <http://nonmelaspaccigiusta.it>

Facebook: www.facebook.com/nonmelaspaccigiusta

Twitter: @nonmelaspacci

Verso Ungass 2016

Hassan Bassi

Ad aprile 2016 di terrà a New York una Sessione Speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU sulle droghe (UNGASS 2016) a cui parteciperanno tutti i 193 stati membri. Le Sessioni Speciali sono uno dei momenti più importanti di confronto fra i paesi durante i quali vengono prese decisioni significative che determinano le politiche globali. Se ancora oggi centinaia di migliaia di persone nel mondo che usano droghe sono sottoposte ad una persecuzione continua è anche e soprattutto a causa delle convenzioni internazionali sulle droghe e delle decisioni prese durante le Sessioni Speciali. Prima del 1961, ad esempio, l'uso della marijunana anche per scopi ricreativi era vietato solo in alcuni paesi e spesso per motivi di propaganda razziale (in Italia dagli anni 30, quando Benito Mussolini dichiarò l'hashish "nemico della razza" e "droga da negri", e nello stesso periodo negli stati del sud degli USA dove la cannabis veniva indicata come la causa dei "rapporti sessuali tra donne bianche, negri e messicani").

Ma il divieto globale inizia ufficialmente con la Convenzione Unica sugli Stupefacenti approvata all'ONU nel 1961 e dalle successive 2 convenzioni del 1971 e del 1988 che hanno ogni volta riconfermato l'approccio iperproibizionista. Le convenzioni non impongono di fatto agli stati sottoscrittori di punire il consumo di sostanze stupefacenti ma si concentrano sul divieto di possesso e di produzione non autorizzata, ma malgrado questo sono pochissimi i paesi che hanno completamente depenalizzato il consumo. Il momento più difficile per le politiche di tolleranza verso i consumatori e per le politiche di riduzione del danno è stata la Sessione Speciale ONU sulle droghe del 1998 (UNGASS 1998). Durante questa sessione è stata approvata una risoluzione che impegnava i paesi membri a liberare il mondo dalle coltivazioni di oppio, cocaina e cannabis entro il 2008. Per raggiungere questo obiettivo sono state spese quantità enormi di denaro (si calcolano circa 500 dollari al secondo solo negli Usa, circa 25 miliardi di dollari all'anno nel mondo) in azioni di repressione. Le conseguenze sono state l'incarcerazione di massa anche di semplici consumatori o piccoli spacciatori in moltissimi paesi, torture e condanne a morte per centinaia di persone, eradicazione e avvelenamento dei terreni per evitare le coltivazioni, discriminazione soprattutto per le fasce più deboli, limitazioni nell'accesso ai farmaci essenziali per interi paesi ed una costante violazione dei diritti umani fondamentali sacrificati sull'altare della guerra alla droga globale. Insomma un disastro che non ha portato al raggiungimento di nessun significativo risultato nella riduzione del consumo e della produzione di droga nel mondo, anzi per il perverso meccanismo del mercato il proibizionismo globale ha fatto aumentare il prezzo delle droghe, rendendo conveniente per le associazioni criminali la coltivazione e produzione di cocaina ed eroina anche fuori dai territori storicamente vocati come è successo in Messico ed in Albania. È quindi molto importante che non vada perduta l'occasione e che UNGASS 2016 possa finalmente essere uno spazio di discussione "onesta e franca" sui risultati della così detta "war on drugs" lanciata ufficialmente da Nixon nel 1971 e la cui filosofia ha caratterizzato le politiche mondiali per i passati 40 anni.

L'Assemblea Speciale avrebbe dovuto tenersi nel 2019, ma nel settembre del 2012, di fronte all'emergenza causata dalla violenza scatenata dai narcos e dalle azioni di repressione generalizzata all'interno dei propri paesi, i Presidenti di Colombia, Guatemala e Messico sostenuti da altri 95 paesi hanno richiesto alle Nazioni Unite di anticiparla al 2016.

Malgrado i poco stimolanti appuntamenti precedenti, tutti terminati con dichiarazioni a favore della continuazione della guerra alla droga, l'appuntamento del 2016 si prospetta molto più interessante e capace di rompere con le vecchie politiche. Prima di tutto perché è stato convocato con il chiaro intento di avviare una discussione critica rispetto alle politiche internazionali sulle droghe ma soprattutto perché è stato anticipato da importanti prese di posizione e avvenimenti in numerosi paesi del mondo. Fra questi la legalizzazione della masticazione della foglia di coca in Bolivia, le esperienze di depenalizzazione del consumo di droga di vari paesi fra cui il Portogallo e soprattutto ciò che i governanti del mondo non potranno ignorare è la rivoluzione politico, culturale e normativa che sta avvenendo intorno alla coltivazione e al consumo di cannabis. Dopo anni di oscurantismo ed ipocrisia finalmente in numerosi paesi l'uso medico e ricreativo della marijuana non è più illegale. Il paese pioniere è senza dubbio l'Uruguay, prima nazione a permettere l'autocoltivazione ad uso personale della cannabis, e la sua distribuzione direttamente in farmacia. Poi gli Stati Usa del Colorado, Washington, Alaska e Oregon che hanno a diversi livelli liberalizzato consumo e vendita; le storiche esperienze dell'Olanda, della Spagna e del Belgio con i Cannabis Social Club e la depenalizzazione della Jamaica e fra poco del Messico. Mai come adesso in così tanti paesi la questione della cannabis è all'ordine del giorno nell'agenda politica e all'attenzione dell'opinione pubblica. Inoltre sono molti i governi nazionali che hanno espresso il proprio dissenso per la politica della "guerra alla droga" e i documenti preparatori delle unioni sovranazionali (Unione Europea, Unione africana e Sud Americana) puntano tutti sul rispetto dei diritti umani, sulla necessità di prevenire i consumi problematici più che reprimere e sull'utilità di lasciare ai singoli stati la possibilità di interpretare le convenzioni in maniera flessibile. Questa è anche la posizione degli Usa che da paladini della guerra alla droga sono oggi il paese nel quale la liberalizzazione della cannabis rappresenta una prospettiva concreta per tutta la federazione. Per l'Italia potrebbe essere l'occasione per recuperare il credito perduto in occasione di UNGASS 2009, quando ruppe il fronte europeo che si batteva per una revisione delle politiche repressive sulle droghe, obbedendo ad un preciso comando USA come hanno dimostrato le recenti rivelazioni di Wikileaks. Ma all'orizzonte non si intravedono sprazzi di luce, anche considerato che malgrado le ripetute sollecitazioni sono 6 anni che non viene convocata la Conferenza Nazionale sulle droghe e che le proposte di legge di revisione della 309/90 e sulla cannabis stagnano in Parlamento. Nel silenzio delle istituzioni il Cartello di Genova, composto da numerose associazioni e realtà fra cui Antigone, Forum Droghe e La Società della Ragione, ha scritto al Presidente del Consiglio, ai Ministri e ambasciatori affinché portino all'ONU una voce nuova: onesta nel riconoscere che la politica di repressione globale non ha ridotto la circolazione di droghe illegali nel mondo, né il crimine, né la violenza; che è necessario un immediato

cambio di rotta che anteponga i diritti umani a qualsiasi azione di controllo e repressione. E che è meglio un impianto legislativo che depenalizza il possesso e la cessione gratuita per uso personale che l'incarcerazione di massa dei piccoli spacciatori mentre le mafie si arricchiscono. Ed infine chiede a gran voce che si apra subito un confronto serio e serrato per una compiuta regolamentazione della produzione e della circolazione dei derivati della cannabis e della libera coltivazione ad uso personale.

Le Faq di NON ME LA SPACCI GIUSTA

Le FAQ sono state realizzate dagli avvocati Gennaro Santoro ed Elia De Caro. La dott.ssa Francesca D'Elia ha invece analizzato le possibili ricadute di una recente proposta di legge per la legalizzazione della coltivazione, lavorazione e vendita della cannabis. Il [disegno di legge](#), depositato nel luglio 2015, è attualmente all'esame delle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera dei deputati.

L'uso personale di droghe leggere è reato?

No. Sono previste solo sanzioni amministrative

Secondo il Disegno di Legge dell'Intergruppo Parlamentare Cannabis Legale(DDL Della Vedova), non sarebbero più previste neanche sanzioni amministrative nel caso di detenzione fino 5 grammi di cannabis, innalzabili a 15 grammi in privato domicilio, in relazione a tale condotta.

Diverso il caso dell'uso terapeutico, laddove i limiti sono più alti, e comunque pari a quanto indicato nella prescrizione medica.

Quali sono le sanzioni penali previste per la detenzione di droghe leggere a fini di spaccio?

Chi detiene droghe leggere con il fine di cederle a terzi è punito con la pena della reclusione da 2 a 6 anni, mentre la detenzione di droghe pesanti con la finalità di cessione a terzi è punita con la pena della reclusione da 8 a 20 anni.

Per l'ipotesi di lieve entità non è prevista una differenziazione del trattamento sanzionatorio in base alla tipologia di sostanze detenute e viene prevista una pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione.

La lieve entità viene riconosciuta quando il fatto è da ritenersi occasionale, quando il quantitativo non è cospicuo (più o meno fino a 100 g di hashish, ma il dato varia da Tribunale a Tribunale), quando le modalità dell'azione fanno configurare il fatto come non professionale o rudimentale, in caso di piccole cessioni etc.

Con i recenti interventi normativi sulla custodia cautelare, questa misura ora non risulta più applicabile nei casi identificati come di lieve entità.

Se fosse approvata la proposta di legge dell'intergruppo parlamentare, non sarebbe punibile la cessione gratuita a persona maggiorenne di una modica quantità di cannabis, in quanto viene presunta di consumo personale, salvo che il destinatario sia un minore o una persona manifestamente inferma di mente.

Sarebbe esclusa la punibilità anche quando la cessione avvenisse tra minori.

Quanto alla lieve entità, invece, la proposta ripristinerebbe la distinzione tra droghe leggere e pesanti, in particolare prevedendo la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 1.032 a 6500 euro per le leggere, e la reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 2.064 a 13.000 euro per le pesanti.

Quali sono gli elementi distintivi tra detenzione per uso personale e detenzione a fini di spaccio?

La distinzione tra consumo e traffico non è operata nettamente dalla legge.

Il Giudice decide sulla base di diversi elementi: dato quantitativo di sostanza detenuta e di relativo principio attivo, presenza coltelli o arnesi da taglio, bilancini di precisione, materiali da confezionamento (domopak, pellicole), quantità di denaro in contante non giustificabili sulla base dei propri redditi.

Il dato quantitativo non è quindi di per sé solo idoneo a integrare lo spaccio e varia anche in base alla presenza di principio attivo, e al reddito di chi detiene sostanze stupefacenti.

La compatibilità con l'uso personale è orientativamente il triplo di quello che la legge Fini Giovanardi fissava come "indizio di una cessione a terzi" (spaccio) , cioè 1 g /1,5 g di THC.

Per l'hashish e la marijuana la quantità è più o meno pari a 15 g con una percentuale di principio attivo intorno al 10 %. Tale dato varia da tribunale in Tribunale e a seconda del reddito di chi detiene la sostanza: in poche parole, chi guadagna di più può consumare di più!

Non è però il solo parametro quantitativo a fondare una distinzione tra trattamento sanzionatorio penale ed amministrativo ma piuttosto la finalità di destinazione a terzi e la finalità di uso personale che andrà accertata in base ai vari indici sopra indicati .

Se fosse approvata la proposta di legge dell'intergruppo parlamentare, verrebbe meno l'accertamento della destinazione delle sostanze per uso esclusivamente personale, che si considera invece presunto, salvo non sia accertata una condotta rientrante nella coltivazione, importazione, detenzione a fini di spaccio.

Quali sono le sanzioni amministrative previste per l'uso personale di droghe leggere?

Se gli agenti contestano la detenzione per uso personale viene intrapreso un procedimento amministrativo presso la Prefettura di residenza dell'interessato.

Si avrà quindi una convocazione per un colloquio presso la Prefettura. Se si è minorenni sono convocati anche i genitori.

Al colloquio possono verificarsi le seguenti situazioni:

non succede niente e si ha solo un ammonimento a non fare più uso delle sostanze

viene sospeso e ritirato un documento (patente, passaporto, porto d'armi, permesso di soggiorno di turismo per stranieri) per un periodo che va da uno a tre mesi .

Oltre al procedimento presso la Prefettura si riceve anche una convocazione dal Ser.T (Servizio per le tossicodipendenze) che convoca la persona per un incontro informativo su tali tematiche.

Questo colloquio è facoltativo ma, se viene intrapreso un programma educativo (per le cosiddette droghe leggere) o un trattamento terapeutico (per le c.d. droghe pesanti) e tale percorso ha esito positivo, si avrà la revoca delle sanzioni.

Nella prassi, purtroppo, la convocazione del SERT avviene quando si sono già scontate le sanzioni per cui la revoca rimane un provvedimento solo formale senza conseguenze positive per l'interessato. Questo, di fatto, scoraggia fortemente i consumatori nell'intraprendere questo tipo di percorso.

Se al momento dell'accertamento il consumatore è in possesso di un veicolo a motore si procede al ritiro della patente di guida fino a 30 giorni da parte della Questura e al fermo amministrativo del veicolo, qualora si tratti di ciclomotore. Se si è alla guida di un veicolo, sono previste ulteriori sanzioni (vedi domanda 9).

Se fosse approvata la proposta di legge dell'intergruppo parlamentare, si applicherebbe una sanzione pecuniaria da 100 a 1.000 euro solo se fossero violati i limiti e modalità prescritte in tema di detenzione e coltivazioni.

La coltivazione è consentita solo nel caso in cui il soggetto agente sia maggiorenne. Le sanzioni sarebbero quintuplicate nel caso di violazione di norme in materia di coltivazione in forma associata.

Nota sull'Articolo 75 bis.

Ad oggi questo dispositivo repressivo è stato utilizzato pochissimo e lo stesso, ad avviso di chi scrive, presenta diversi punti di incostituzionalità che lascia al Questore la possibilità di provvedimenti fortemente limitativi della libertà personale.

Tali provvedimenti sembrano ricalcare da un lato le misure cautelari, dall'altro le misure di sicurezza per plurirecidenti.

Lo stesso dispone che qualora il consumatore abbia riportato condanne penali anche non definitive per reati contro il patrimonio o contro la persona o reati previsti dal Codice della strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) o abbia precedenti segnalazioni di consumo di stupefacenti può essere sottoposto dal Questore previo convalida dal Giudice di Pace :

obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria una o più volte al giorno;

divieto di frequentare locali pubblici;

obbligo di dimora nel comune di residenza;

divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore;

obbligo di rientrare nella propria abitazione in una determinata ora del giorno.

Chi contravviene a tali disposizioni è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

Come devo comportarmi quando sono trovato in possesso di droghe leggere?

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria possono procedere a controlli, perquisizioni e ispezioni personali, se valutano ci sia fondata possibilità di trovare sostanze stupefacenti su persone o luoghi.

In questo caso gli agenti non hanno l'obbligo di una preventiva autorizzazione del Magistrato, ma possono procedere in via autonoma.

Qualora ritrovino le sostanze, devono redigere un verbale di sequestro e chiederne la convalida al Pubblico Ministero entro 48 ore. In questi casi è sempre necessario dichiarare che la sostanza rinvenuta è per il proprio uso personale e che si è consumatori di sostanze stupefacenti.

Qualora la quantità detenuta sia elevata si può sostenere che la stessa costituisce una ragionevole scorta per il proprio consumo.

Come detto in precedenza (vedi domanda 3), il quantitativo trovato va raffrontato con il reddito del consumatore: in poche parole bisogna dimostrare di avere denaro a sufficienza per procedere all'acquisto del quantitativo detenuto oltre che alle proprie ordinarie esigenze di vita.

Nel caso in cui si proceda a perquisizione o ispezione personale si ha diritto a che tali atti siano compiuti alla necessaria presenza di un avvocato difensore o di una persona di propria fiducia prontamente reperibili.

Non sempre gli Agenti attendono l'arrivo dell'avvocato; in questi casi è bene seguire tutte le operazioni di perquisizione e fare attenzione alla redazione del verbale di perquisizione e eventualmente di sequestro.

Prima di firmarlo, il verbale va letto per verificare che le operazioni si siano svolte nelle modalità riportate; qualora così non fosse, è consigliabile non firmarlo.

Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono in ogni caso tenuti ad effettuare tali operazioni nel rispetto della dignità della persona, non possono utilizzare metodi o tecniche atte a minare la capacità di autodeterminazione delle persone, sono tenuti a rispettare il diritto alla riservatezza delle persone.

Solo le Agenti donne possono procedere a perquisizioni personali sulle donne.

Abbiamo indicato in precedenza che vengono ritenuti indici dello spaccio questi elementi: frazionamento della sostanza, presenza di bilancini o strumenti di pesatura e di precisione, presenza di arnesi da taglio, presenza di pellicola o involucri o bustine per il confezionamento.

Ad oggi l'offerta gratuita è considerato un illecito penale per cui passarsi uno spinello viene considerato reato, acquistarne dieci o più spinelli per il proprio uso personale è un illecito amministrativo.

In ogni caso, in queste situazioni, è sempre opportuno consultare un legale.

L'uso di gruppo di droghe leggere è reato?

Con la dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini Giovanardi è di nuovo possibile ritenere l'uso di gruppo un semplice illecito amministrativo. Tuttavia tale prova può essere fornita solo durante il processo.

L'uso di gruppo è infatti una categoria di creazione giurisprudenziale, segno che ai fini di ottenerne il riconoscimento si è comunque passati attraverso una fase processuale: consiste nel fenomeno di più persone che sin dall'inizio si accordano specificatamente al fine di procedere congiuntamente all'acquisto di sostanze stupefacenti per uso di gruppo.

In tal caso, questi comportamenti vengono ricondotti all'uso personale e, conseguentemente, all'illecito amministrativo e non alla punibilità penale.

La coltivazione di marijuana è reato anche quando è finalizzata all'uso personale?

Sì. Purtroppo non tutte le condotte destinate a uso personale fuoriescono dalla punibilità penale ma solo le condotte di cui al referendum del 1993 ovvero: detenzione, importazione/esportazione, acquisto.

Al contrario, la produzione, fabbricazione, estrazione, etc. – ed in particolare, per quel che qui interessa, la coltivazione – rimangono sempre punibili penalmente, indipendentemente dai quantitativi prodotti, coltivati, fabbricati, estratti etc.

Ciò non significa che il coltivatore di marijuana per uso personale verrà sempre condannato. Dovrà, tuttavia, sostenere un processo per provare che l'intera produzione è destinata all'uso personale.

E' importante ricordare che, anche quando si riesce a provare tale circostanza, difficilmente si otterrà una sentenza assolutoria, perché la giurisprudenza prevalente ritiene comunque la coltivazione un reato di pericolo, in quanto accresce in qualunque entità, pur se mirata a soddisfare esigenze di natura personale, la quantità di sostanza stupefacente esistente e circolante.

In definitiva, si rischia di meno acquistando dal mercato illegale che coltivando una piantina in casa per soddisfare il proprio fabbisogno personale.

Se fosse approvata la proposta di legge dell'intergruppo parlamentare, si potrebbero coltivare, in forma personale, fino a 5 piantine di cannabis; nel caso di coltivazione associata, nel limite quantitativo citato, ma in misura proporzionata al numero degli associati.

Come è disciplinato l'uso terapeutico dei derivati della cannabis?

In Italia è consentito l'uso terapeutico dei medicinali a base di cannabinoidi, previa prescrizione medica ed attraverso una farraginoso procedura di importazione dall'estero del farmaco. Non è invece consentito l'uso terapeutico delle inflorescenze autoprodotte.

Con decreto del 18 aprile 2007, n. 98, infatti, l'allora Ministro della salute, Livia Turco, ha per la prima volta riconosciuto la possibilità di prescrivere e utilizzare, a fini terapeutici, il principale principio attivo della cannabis (THC) e due derivati di sintesi (Dronabinol e Nabilone), particolarmente utili nella terapia del dolore (anche per contenere il dosaggio dei farmaci oppiacei) e nel trattamento di patologie neurodegenerative, quali, in particolare, la sclerosi multipla.

Nel 2014, l'allora Ministro della Salute Renato Balduzzi ha inserito i "medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte)" tra le sostanze psicoattive autorizzate a fini medici.

Alcune regioni (Puglia, Marche, Liguria, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Umbria) ne hanno disciplinato le modalità di distribuzione a carico del Servizio sanitario Nazionale.

Ciò nonostante, l'uso terapeutico della marijuana è ancora molto limitato nel nostro Paese ed è ancora lontanissimo dal rispondere in maniera adeguata alla domanda di medici e pazienti. Pesano vincoli legali e burocratici nella produzione, distribuzione e prescrizione dei farmaci.

Se venisse approvata la proposta di legge dell'intergruppo parlamentare, sarebbero rese più semplici le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci contenenti cannabis.

Inoltre, sarebbe consentita la detenzione di cannabis per uso terapeutico entro, sì, i limiti contenuti nella prescrizione medica, ma anche superiori a quelli previsti per l'uso ricreativo.

Cosa succede se è accertato che guidò sotto effetto di droghe? Ed in caso di incidente stradale?

L'Articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti) prevede le seguenti sanzioni:

Multa da 1.500 a 6.000 euro

Arresto da 6 mesi a 1 anno

Confisca del veicolo se non è intestato al conducente

Sospensione della patente da 1 anno a 2 anni (raddoppiata se il veicolo non è intestato al conducente)

Decurtazione di 10 punti dalla patente

Sanzioni pecuniarie aumentate da 1/3 alla metà se il reato è commesso dalle 22 alle 7

Le sanzioni sono aumentate da 1/3 alla metà per:

conducenti con meno di 21 anni;

neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;

conducenti professionali durante il servizio (conducenti di autobus, tassisti, conducenti di mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e conducenti mezzi da 10 o più posti).

E' possibile commutare la pena detentiva e pecuniaria in lavori di utilità sociale.

In caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti

Si applicano le stesse sanzioni previste per chi è risultato positivo agli accertamenti, con le seguenti differenze:

- a) sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni (raddoppiata se il veicolo non è intestato al conducente);
- b) revoca della patente per chi è già stato condannato per questo reato nei due anni precedenti;
- c) ordinanza del Prefetto per la visita medica entro 60 giorni

In caso di incidente

Se si provoca un incidente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti le sanzioni sono aumentate da 1/3 alla metà e non è possibile usufruire dei lavori di pubblica utilità. Se si è superato il tasso di 1,5 g/l o se si incorre nei reati secondo l'articolo 187 del Codice della Strada e si provoca un incidente viene disposta la revoca della patente di guida.

Per conducenti di autobus, mezzi pesanti o complessi o per recidiva nell'arco del triennio vi è la revoca della patente che non può essere conseguita prima di tre anni, inoltre per questi lavoratori la revoca della patente è considerata giusta causa di licenziamento secondo il Codice Civile ed alcuni CCNL di categoria.

Attenzione!

Il codice prevede sanzioni, anche penali, per i conducenti in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla guida di qualsiasi veicolo (quindi anche ciclomotori e/o biciclette).

Lavori di Pubblica Utilità (LPU)

Abbiamo indicato le sanzioni amministrative e penali vigenti per chi commette i reati di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione da stupefacenti.

Dal 2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Tali lavori possono essere svolti presso enti pubblici o associazioni e cooperative del privato-sociale che abbiano stipulato una convenzione con il Tribunale del distretto dove sono situate.

I lavori di pubblica utilità vanno svolti presso il luogo di residenza ma è possibile per ragioni di lavoro e/o studio chiedere di effettuarli in altri distretti, comprovando tali esigenze.

Un giorno di LPU sostituisce un giorno di arresto e/o 250 euro di pena pecuniaria e consta di due ore di lavoro. La persona interessata può chiedere di svolgere più di 6 ore alla settimana ed in ogni caso non è mai possibile svolgere più di 8 ore di LPU in una singola giornata.

Lo svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità comporta una serie di circostanze favorevoli per chi ne usufruisce:

dichiarazione di estinzione del reato;

dimezzamento della sospensione della patente;

Revoca della confisca laddove disposta

Si può usufruire degli LPU per una sola volta nella propria vita.

Come viene accertato lo stato di alterazione da droghe?

L'articolo 187 del Codice della Strada recita testualmente "Guida in stato di alterazione da stupefacenti", per cui si punisce non la condotta del consumatore di stupefacenti che si pone alla guida, ma solo di quel consumatore che si pone alla guida in stato di alterazione.

Lo specificiamo in quanto, a differenza, dell'alcool, per gli stupefacenti non è previsto un limite di principio attivo nel sangue o nelle urine che attesti il livello di incidenza di tale principio attivo sull'organismo umano.

Si è spesso assistito alla contestazione di tale norma a persone che non fossero in stato di alterazione al momento della guida, ma che fossero risultate positive ai controlli negli ospedali sulla presenza di metaboliti delle sostanze stupefacenti nel sangue o nelle urine.

Proprio relativamente a tale accertamento sulle urine va sottolineato che alcune sostanze stupefacenti hanno un tempo di latenza molto lungo – l'hashish e la marijuana fino a 30 giorni – per cui sia la giurisprudenza di legittimità che di merito sono giunti ad assolvere quelle persone per cui era stata esclusivamente rilevata una positività ai controlli ma non era stata disposta una consulenza medica o tossicologica, o una visita che attestasse lo stato di alterazione.

Lo statuto dei Cannabis social club: istruzioni per l'uso

Elia De Caro e Gennaro Santoro

Da alcuni anni si parla sempre più frequentemente dell'esperienza dei cannabis social club, nata in Spagna e in Belgio, paesi dove ha avuto una rapida diffusione. Tale modello si pone come un'interessante alternativa per la regolamentazione della produzione e del consumo di cannabis, connaturandosi come una sorta di cooperativa di produzione e consumo che nel contempo porta avanti un lavoro di studio e ricerca sui vari usi della cannabis.

Siffatto modello prevede che una serie di persone, maggiorenni e già consumatrici di cannabis, si associ tra di loro al fine di produrre la cannabis per il proprio consumo personale e non ha scopo di lucro.

In Europa la rete **ENCOD** (*European Network Consumers Of Drugs*) - che riunisce varie associazioni di utilizzatori di sostanze stupefacenti e/o che si occupano di politiche sulle droghe - si è fatta, sin dal 2007, promotrice di ***“un modello non mercantile di produzione e di distribuzione di cannabis per maggiorenni: il Cannabis Social Club (CSC). I CSC sono associazioni senza fine di lucro che organizzano la coltivazione professionale collettiva di una quantità molto limitata di cannabis sufficiente a soddisfare i bisogni personali dei membri del club”***¹

In Italia non è praticabile *tout court* il modello promosso da ENCOD e sperimentato in altri paesi, in quanto la coltivazione di piante stupefacenti continua a essere punita penalmente anche se finalizzata all'uso personale, sebbene alcune recenti sentenze stiano dando dei segnali di apertura e il prossimo 9 marzo la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legittimità costituzionale dell'art. 75 D.P.R. 309/90 in quanto non ricomprende la coltivazione tra le condotte finalizzate all'uso personale, o meglio tale condotta non rientra nel concetto più ampio di detenzione finalizzata all'uso personale.²

Ciò nonostante, siamo convinti dell'importanza di valorizzare l'autocoltivazione e i Cannabis social club come modelli per un consumo consapevole, che sappiano coniugare i diritti dei consumatori con quelli dei residenti nel limitare o elidere i danni del narcotraffico e utili a sviluppare maggiore conoscenza e consapevolezza sui disparati usi della cannabis.

Abbiamo pertanto redatto **uno statuto tipo di cannabis social club**, per rispondere alle tante sollecitazioni che ci sono giunte dai territori e dai gruppi di consumatori ci chiedevano consigli legali per costituire formalmente l'Associazione. Tale statuto tipo - mutuato in buona parte dal modello e dai principi propri della rete ENCOD e reso compatibile con il nostro ordinamento giuridico – sarà promosso in una serie di

1 <http://www.encoded.org/info/Manuale-per-creare-i-Cannabis.html>; IL CANNABIS SOCIAL CLUB - UN PROGETTO ENCOD - Encod.org.htm

2 Si veda articolo su le nuove frontiere dell'(in)offensività di E. De Caro e G. Santoro e P. Bevere all'interno della presente pubblicazione

iniziative a livello locale che l'Associazione Antigone (di cui facciamo parte) ed altre (Legacoop sociali, ITARDD, Forum Droghe) che aderiscono al cartello di Genova stanno promuovendo.

Ora va detto con chiarezza che **questo statuto non abilita all'autocoltivazione nè la indica come condotta allo stato materialmente esperibile, ma la qualifica come modello da promuovere in alternativa all'attuale stato normativo che continua a prevedere sanzioni penali per l'autocoltivazione anche quando finalizzata all'uso personale.**

I costituenti Cannabis Social club potranno da subito promuovere lo studio e la ricerca sui vari utilizzi della cannabis ed un dibattito, sul territorio in cui i singoli CSC opereranno e su scala nazionale (grazie all'apporto della costituenda rete italiana dei CSC, aderente ad ENCOD, ed al supporto del cartello di Genova) che legittimi anche la produzione in forma associata di cannabis quale concreto antidoto al narcotraffico e a tutti i problemi connessi al divieto dell'autocoltivazione.

Si spera in tal modo di fornire uno strumento di supporto a tutti quei consumatori che stanchi della sordità della politica alle loro richieste hanno deciso di emergere e far valere i propri diritti, oltre ad individuare un modello che responsabilizzi i consumatori di sostanze e che contrasti nettamente il mercato nero gestito dalle narcomafie e il substrato di illegalità che lo circonda. In questa ottica viene anche valorizzato il rapporto che gli associati tendono ad instaurare con i residenti dei quartieri dove le loro attività avran sede, prendendo spunto da quanto previsto in tal senso nello statuto romano del *Pigneto social club*, costituitosi di recente proprio per fornire una concreta risposta nel quartiere *"alla violenza imposta dal narcotraffico e del controllo del territorio da esso imposto per portare a termine il traffico illegale"* .

Con i cannabis social club si ridurrebbero drasticamente i costi del proibizionismo sia per i consumatori sia per i residenti. I CSC, sono in definitiva, un modello alternativo da promuovere in quanto potranno apportare benefici all'intera collettività, partendo da una discussione franca e informata sulla regolamentazione della cannabis e della sua circolazione, tutelando e promuovendo l'autoproduzione al fine di farne uso personale come baluardo da cui partire, come diritto irrinunciabile della persona, e come antidoto al narcotraffico.

Atto costitutivo dell'Associazione di promozione sociale e culturale e senza scopo di lucro

".....Cannabis Social Club"

E' costituita in data, luogo.... l'associazione senza scopo di lucro denominata “

Cannabis Social Club”.

Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.

Sono presenti i signori:

Nome Cognome Residenza CF firma

Il Presidente, il segretario e il tesoriere eletti dall'assemblea costituente sono, che accettano contestualmente con la sottoscrizione del presente atto costitutivo; dureranno in carica un anno da oggi. Gli incarichi sono rinnovabili e s'intendono tali fino alla nomina di altri responsabili o fino a esplicitate dimissioni dalle cariche rivestite.

Statuto Cannabis Social Club

Titolo 1- Denominazione, scopi, durata.

Art.1 Denominazione, e durata

L'Associazione di promozione sociale e culturale denominatanon ha scopo di lucro ed ha carattere apolitico, apartitico ed aconfessionale.

L'associazione si costituisce per una durata indefinita, ma può essere sciolta in qualsiasi momento. Il suo anno sociale segue il calendario, e si intende finire il 31 dicembre. L'anno finanziario dell'associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 Sede

La sede legale è a in via, c/o xxx, pur potendo utilizzare altri spazi, uffici, locali, e rientra quindi nel distretto giudiziario di, . Tutti i documenti inerenti l'associazione sono presentati nel suddetto distretto alla Camera di Commercio-Agenzia delle Entrate ed al Comune e alla Regione presso l'albo delle libere forme associative. Sono altresì custoditi presso la sede legale.

Si prevede fin d'ora la possibilità di istituire sedi locali distaccate dell'associazione quando in altri territori regionali si creeranno un numero di richieste di adesione tale da rendere opportuno l'istituzione di sedi distaccate.

Art. 3 Finalità

I Cannabis Social Club sono concepiti per tutelare i diritti dei consumatori e dei coltivatori, oltre che per contribuire allo sviluppo di una politica sulla Cannabis a beneficio della società nel suo complesso.

La finalità della costituenda associazione è di dare una risposta all'insicurezza legale ed alla difficoltà di approvvigionamento che affliggono i consumatori di cannabis per scopi terapeutici e per uso personale, per migliorare il proprio stato di salute e perché il consumo di cannabis venga completamente depenalizzato e reso condotta lecita nel nostro ordinamento.

L'associazione intende promuovere una campagna e azioni concrete e mirate per la legalizzazione della coltivazione per uso personale e per la soddisfazione – in maniera legale e senza scopo di lucro – del consumo personale di cannabis dei soli soci adulti che ne fanno parte, stabilendo così un circuito chiuso tra coltivatori e consumatori, dove l'intero processo di produzione, distribuzione e consumo venga legalizzato e regolamentato per via legislativa e, soprattutto, sia svincolato dal traffico illecito di stupefacenti e da ogni altra attività illegale da cui dipendono i maggiori rischi per i consumatori, anche per quanto riguarda l'abuso e l'uso problematico di cannabis ed altre sostanze. Rischi che si individuano principalmente nella circolazione di marijuana e hashish inquinati e potenzialmente pericolosi prodotti dal mercato nero dove si realizza spesso la contemporanea offerta di altre sostanze illecite con le quali gli utilizzatori di cannabis potrebbero imbattersi, costretti a rifornirsi da quel mercato che l'illegalità rende contiguo.

L'associazione intende promuovere altresì una campagna perché la coltivazione per uso personale venga resa condotta lecita nel nostro ordinamento e non sottoposta a procedimenti autorizzativi né ad obblighi di comunicazione.

L'Associazione non intende promuovere l'uso di droghe né istigare alla violazione della legge vigente.

Art. 4: Oggetto sociale

Gli obiettivi dell'Associazione sono, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo e sempre nei limiti previsti consentiti dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n.460 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale."):

A- Promuovere modifiche legislative domestiche che diano piena attuazione al diritto alla salute tutelato dalla Costituzione italiana e da numerose convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, e alla libertà terapeutica, al diritto a costituire associazioni in tema di coltivazione e uso di cannabis per scopi terapeutici e/o per migliorare il proprio stato di salute.

B- Promuovere una cultura e un modello che consenta la transizione da un mercato illecito controllato dalle mafie a una forma regolamentata secondo modelli eticamente accettabili come quello europeo dei "Cannabis Social Club" mediante la condivisione di informazioni e tramite l'interazione con le istituzioni e la società civile.

C- Promuovere l'autocoltivazione per uso personale sia da parte del singolo che in modo collettivo come condotta lecita nel nostro ordinamento e campagne di sensibilizzazione sull'abuso di sostanze stupefacenti e sui rischi per la salute.

D - L'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale miranti alla riduzione del danno derivante da dipendenze, tese a diffondere consapevolezza degli effetti e degli eventuali abusi di sostanze con particolare attenzione al territorio del quartiere..... e più in generale alle piazze di spaccio nel territorio del Comune/Città metropolitana di..... . Per tali progetti il target di riferimento sono i consumatori di sostanze stupefacenti e i cittadini dei quartieri interessati dal fenomeno dello spaccio; queste due categorie soffrono entrambe della violenza imposta dal narcotraffico e del controllo del territorio da esso imposto per portare a termine il traffico illegale ed hanno pertanto bisogno di interventi mirati alla riduzione del danno.

E -Far conoscere ai consumatori, ai malati ma anche a medici, cittadini, politici, giuristi, operatori socio-sanitari, personale educativo e in generale all'opinione pubblica la storia millenaria degli usi di questa pianta, gli studi scientifici antichi e recenti sulle indicazioni mediche dei principi attivi naturali della cannabis e le evidenze cliniche di prima mano dei pazienti a livello italiano ed internazionale.

F- Facilitare e promuovere la realizzazione pratica del modello "Cannabis Social Club" portato avanti dalla rete europea "ENCOD" perché in Italia possa essere utilizzato come progetto pilota sperimentale per una soluzione equa del problema di approvvigionamento che gli utilizzatori si trovano a fronteggiare. Tale modello unitamente all'autocoltivazione per uso personale rappresentano una soluzione possibile per sottrarsi al mercato illegale della cannabis e per regolamentarne l'uso in un'ottica orientata alla riduzione del danno e dei rischi sia per la società che per i consumatori di cannabis. Promuovere, incentivare e supportare le istituzioni locali, regionali e nazionali, sulle proposte sperimentali di leggi che rendano possibile l'associazione tra consumatori secondo le modalità tipiche dei Social Club già sperimentati in diversi Paesi;

Utilizzare come modello organizzativo l'auto-mutuo-aiuto, ovvero l'insieme di "tutte le misure adottate da non professionisti per promuovere, mantenere o recuperare la salute - intesa come completo benessere fisico, psicologico e sociale - di una determinata comunità" come espresso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che lo indica tra gli strumenti di maggior interesse per ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo, per umanizzare l'assistenza socio-sanitaria e per migliorare il benessere della comunità.

Promuovere una cultura che consenta la transizione della Cannabis e dei suoi derivati naturali da un mercato illecito a una forma regolamentata secondo il suddetto modello "Cannabis Social Club" mediante ricerca, produzione e condivisione di informazione accurata, e tramite interazione con la società civile e le istituzioni.

Favorire attraverso l'informazione corretta la conoscenza di metodologie e progetti sperimentali di uso sia medico che ricreativo delle droghe leggere.

G- Promuovere, stimolare e facilitare la ricerca italiana su tutti gli aspetti dell'uso della Cannabis terapeutica naturale in alternativa allo sviluppo di cannabinoidi sintetici brevettabili, per gli eccessivi effetti collaterali e gli scarsi effetti benefici degli stessi in confronto al fito-complesso naturale; incluso, ma non limitato a, appropriate metodologie di uso terapeutico della Cannabis e dei suoi derivati, tra cui standard qualitativi, potenza, metodi di somministrazione, dosaggi appropriati, relazione tra profilo-cannabinoidi e sollievo del sintomo, e tutte le altre aree d'interesse a pazienti, medici e ricercatori, ed escluso la ricerca finalizzata alla produzione di nuovi farmaci sintetici o alla modificazione genetica della pianta.

H- Superare i numerosi ostacoli presenti nella normativa attualmente in vigore ed ottenere il pieno riconoscimento dell'uso terapeutico e personale della cannabis per il trattamento di varie patologie e/o dei molteplici sintomi, nonché per mitigare gli effetti collaterali di altri farmaci o per ottenere o migliorare il proprio benessere psicofisico. Promuovere e facilitare in ambiente socio-sanitario la conoscenza di tutti gli aspetti della cannabis terapeutica e dei suoi derivati tra cui standard qualitativi nel rispetto dei dettami della agricoltura biologica metodi di somministrazione e dosaggi appropriati, analisi di laboratorio volte a quantificare le concentrazioni anche di singoli principi attivi presenti nelle parti vegetali testate o nelle preparazioni da esse derivate, con lo scopo di dare sollievo a condizioni patologiche in maniera efficace. Quanto esposto si intende in alternativa allo sviluppo ed alla commercializzazione di cannabinoidi isolati, sintetici o naturali, per via degli effetti collaterali e la scarsa efficacia degli stessi in confronto al fito-complesso naturale, nonché alla ricerca finalizzata alla produzione di nuovi farmaci sintetici brevettabili o alla modificazione genetica della pianta, condotta da soggetti terzi a fini di profitto, con scarsa considerazione della centralità del malato. Esaminare, valutare e promuovere nuove ed opportune forme di accesso alla medicina per i pazienti, medici e ricercatori italiani, confrontandosi con il Ministero della Salute, l'assessorato regionale alla Sanità ed il Comune.

I- promuovere una campagna per la depenalizzazione completa e l'abrogazione delle sanzioni amministrative per il consumo di tutte le sostanze stupefacenti prevedendosi per i minori e per alcune sostanze stupefacenti più pericolose la promozione di percorsi educativi e sociosanitari di riduzione del danno e di raccordo con i servizi territoriali sulle dipendenze.

Fornire, attraverso la collaborazione e l'intervento di professionisti del settore, consulenze alle amministrazioni pubbliche interessate all'argomento su tutto il territorio nazionale; l'Associazione vuole fornire un contributo tecnico/legislativo e di presa di coscienza presso le Amministrazioni a vari livelli, sia con la promulgazione di leggi ad hoc, sia attraverso la presentazione di ordini del giorno che sollecitino l'adozione di provvedimenti in tal senso.

Promuovere e sensibilizzare la più ampia convergenza di settori dell'opinione pubblica, della formazione e ricerca e la cittadinanza attiva nelle sue espressioni associative, sul modello organizzativo dei Social Club, attraverso convegni, dibattiti pubblici, comunicati stampa, interventi sui social networks.

J-Ricerca metodi di approvvigionamento e di assunzione per la cannabis che siano di massimo beneficio per gli utilizzatori e che al contempo riducano il rischio di danni per la salute degli associati e dei malati e i problemi e i costi per la collettività.

K- L'associazione si impegna a portare avanti i suoi scopi con tutti i mezzi leciti disponibili e può assegnare incarichi anche a consulenti o lavoratori esterni, qualora lo ritenga necessario. L'associazione intende inoltre informare l'opinione pubblica sullo stato di avanzamento delle finalità sociali, curando l'organizzazione e la partecipazione ad eventi culturali, dibattiti, spettacoli, bandi e progetti sul tema, partecipare a progetti per la produzione o trasformazione della canapa industriale e/o da fibra e dei suoi derivati e per gli usi alimentari e tessili della cannabis e di promozione delle finalità di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto.

L- Promuovere campagne di informazione, di comunicazione, pubbliche manifestazioni sui temi costituenti le proprie

finalità così come promuovere progetti indipendenti o coordinati con altre Associazioni che operano nello stesso ambito o in altri ambiti necessariamente connessi con quelli dell'Associazione o di collaborazione a progetti da essa avviati;

L- Svolgere una funzione di sollecitazione degli eletti nel Parlamento europeo, nel Parlamento Italiano, nei consigli regionali e nelle amministrazioni locali affinché promuovano iniziative in ambito istituzionale e iniziative legislative o emendamenti a progetti e disegni di legge nell'ambito delle finalità dell'Associazione e sulle politiche sugli stupefacenti e in materia di riduzione del danno.

M- Costituzione in giudizi civili, penali ed amministrativi al fini di tutelare gli obiettivi e le finalità dell'Associazione e gli interessi diffusi che la stessa rappresenta

Titolo 2 – Soci, ammissione, decadimento dallo status di soci.

Art.5: Soci

L'esistenza dell'associazione è data dai soci effettivi, soci onorari e dai soci sostenitori.

Sono soci effettivi i soci fondatori ed tutte le persone che ne facciano richiesta e che vengono riconosciuti come tali dall'Assemblea che decide a maggioranza semplice dei suoi membri

Sono soci sostenitori coloro i quali intendono finanziare l'Associazione

Sono soci onorari quelli nominati dall'Assemblea tra coloro che possono portare specifici contributi alle attività dell'Associazione e/o posseggono particolari qualità e competenze negli ambiti di intervento dell'Associazione e si siano spesi per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Dove non diversamente specificato, nel presente testo, il termine 'soci' si riferisce ai soli soci ordinari. E' prevista la figura del socio sostenitore, il quale potrà corrispondere con l'associazione e partecipare alle riunioni ma senza diritto di voto e senza dividerne le responsabilità.

Può diventare socio sostenitore chiunque sia nelle condizioni di concorrere o sostenere, in qualunque modo, la realizzazione degli scopi sociali e delle iniziative. Chi desidera essere socio sostenitore deve presentare domanda, specificando cognome, nome, luogo e data di nascita o ragione sociale in caso di soggetto giuridico e il motivo della richiesta.

La domanda deve contenere esplicitamente l'impegno da parte del richiedente ad osservare lealmente le disposizioni dello Statuto deliberati dagli organi sociali dell'associazione.

L'assemblea dei soci si riserva il diritto di confermare l'iscrizione del socio sostenitore.

Non possono essere ammessi a cariche direttive coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per i reati di cui agli artt. 74 DPR 309/90 o 73 DPR 309/90 laddove aggravato dall'art. 80 l. c. lett a, d, e,f,g ad eccezione dei casi ove è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena o si rientri all'interno del 73 V c DPR 309/90.

Art. 6 - Le persone che chiedano di far parte dell'associazione come socio ordinario o sostenitore acquisiranno tale qualifica dopo che sarà accolta la domanda stessa.

I soci ordinari e sostenitori sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed

eventualmente annualmente aggiornata.

Ai soci ordinari e sostenitori sarà rilasciato un tesserino personale non cedibile e con validità annuale, che potrà essere rinnovato, senza alcun obbligo associativo. Il contributo e le eccedenze delle quote liberamente elargite non è mai rimborsabile.

Art. 7 – La qualità di socio si perde per decadenza, recesso, esclusione o morte.

1)- La decadenza è pronunciata dall'assemblea, sentito il consiglio di gestione, nei confronti dei soci interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dagli scopi sociali dell'associazione.

2)- Il recesso avviene su semplice domanda del socio in qualunque momento, tramite presentazione di dimissioni per iscritto da far pervenire al consiglio di gestione.

3)- L'esclusione del socio, viene deliberata dall'assemblea dei soci, sentito il consiglio di gestione dell'associazione, quando il socio medesimo:

a) non osservi ripetutamente le disposizioni dell'Atto Costitutivo, Statuto e Regolamenti, oppure le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

b) agisca in modo incompatibile con lo Statuto o il modulo di adesione sottoscritto, con le regole dell'associazione, con le decisioni prese dall'assemblea dei soci o causi gravi danni all'associazione.

c) senza giustificati motivi, non adempia ripetutamente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'associazione.

L'esclusione ha effetto dalla data di deliberazione.

Art. 8 - E' prevista la sospensione dei soci, sia ordinari che sostenitori, anche da parte del consiglio di gestione dell'associazione, qualora si renda necessario attendere la verifica di irregolarità eventualmente commesse. Il consiglio di gestione può altresì sospendere un socio con effetto immediato quando questo non soddisfi, dopo ripetuti richiami, i suoi obblighi finanziari. Durante il periodo di sospensione il socio non potrà chiedere l'applicazione dei diritti previsti in quanto membro dell'associazione, salvo la partecipazione all'assemblea generale annuale.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza, recesso, esclusione e sospensione devono essere comunicate all'interessato entro i 15 (quindici) giorni successivi alla deliberazione stessa, tramite comunicazione scritta al proprio domicilio o via posta elettronica all'indirizzo indicato dal socio.

I soci in oggetto non potranno chiedere rimborsi.

Art. 10 - Il domicilio dei soci per tutto quanto concerne i loro rapporti con l'associazione, in aggiunta agli indirizzi e-mail indicati, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dal libro dell'associazione, ovvero nella sede territoriale di appartenenza, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Titolo 3 - Patrimonio

Art. 11 - Il Capitale dell'associazione è costituito dalle quote di partecipazione versate annualmente dai soci e da eventuali elargizioni non predeterminate da parte dei soci effettivi o sostenitori e di terzi che ne condividano le finalità.

I soci qui costituiti dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quota di Euro _____ per cui il Capitale iniziale dell'associazione è di Euro _____ .

Dichiarano altresì di aver già versato nella cassa dell'Associazione, alla data odierna, la somma corrispondente alla quota da ciascuno sottoscritta.

Le finalità dell'associazione, basata sui principi dell'associazionismo, della solidarietà e della mutualità, verranno perseguite senza alcun fine di lucro per i propri soci e qualunque donazione o altra entrata dell'associazione verrà usata unicamente per promuovere i progetti ed i fini sociali.

Art. 12 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

A) dalle quote annuali dei soci effettivi e sostenitori e da eventuali apporti che s'intendono liberi e non definiti sia nel tempo che nel quantum.

B) da eventuali contributi, donazioni, conferimenti provenienti da soggetti privati o pubblici, persone fisiche o giuridiche, Enti o Associazioni.

C) dai fondi raccolti mediante apposite iniziative a cura dell'associazione o di altre entità o associazioni volte a finanziare lo scopo sociale. Il patrimonio sociale deve essere destinato al raggiungimento dello scopo ed alle necessità ed attività collegate.

D) da Beni mobili ed immobili acquistati anche per effetto di liberalità e lasciti;

E) da Rimborsi derivati da convenzioni o Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato come da DM del 25.05.95;

F) Ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.

Art. 13 - Gli aderenti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale, nè pretenderne una quota in caso di recesso. In caso di chiusura o scioglimento dell'associazione, fondi o beni rimasti dopo aver pagato tutti i debiti dovranno essere trasferiti ad una associazione o O.N.G. italiana no-profit, i cui fini sociali siano in assonanza con quelli di questa associazione o, se non è possibile, ad un'altra organizzazione/associazione no-profit anche estera riconosciuta qualificata dall'assemblea dei soci.

Titolo 4 - Organi sociali, Assemblea, Consiglio di gestione, Presidente

Art. 14 - Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Comitato di gestione
- Il Presidente

- Il Segretario

- Il Tesoriere

restando ferma la possibilità per l'assemblea di istituire ulteriori cariche o conferire incarichi, anche a terzi.

Art. 15

- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata su richiesta scritta della maggioranza dei soci ordinari diretta al Presidente.

L'Assemblea è sovrana e può legittimamente decidere di compiere qualunque scelta nonché fare modifiche al presente statuto ed altre norme per la gestione interna. Essa delibera inoltre sugli argomenti previsti dal Codice Civile ossia sui seguenti argomenti:

- nomina delle cariche sociali, ricoperte da soci anche tramite il metodo della rotazione o se ritenuto necessario anche da terzi;

- ogni altro oggetto attinente alla gestione sociale riservato alla sua competenza dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria, su richiesta scritta rivolta al Presidente dalla maggioranza dei soci o dal Comitato di gestione, è convocata per deliberare:

- su ogni oggetto urgente attinente alla gestione sociale riservato alla sua competenza dal presente Statuto;

- sullo scioglimento anticipato dell'associazione;

- sulla nomina dei liquidatori;

- sugli altri oggetti che la Legge attribuisce alla sua competenza.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite ed atte a deliberare in prima o seconda convocazione, quando sia presente (o rappresentata) la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la proposta messa a votazione s'intende respinta.

Art. 16 - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci ordinari e sostenitori. Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto, qualunque sia l'apporto da questi elargito o la carica eventualmente rivestita.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, anche via e-mail, da altro socio o da chi ne fa le veci, che è modificabile nel corso del tempo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci, entro il limite della metà dei soci incluso se stesso.

Spetta al Segretario constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Art. 17 - Il Presidente che presiede all'Assemblea e gli altri soci possono partecipare anche a distanza, tramite una modalità di comunicazione preventivamente concordata nel caso in cui non fosse possibile presenziare fisicamente.

Art. 18 - Delle Assemblee viene redatto verbale a cura del Segretario che ha altresì cura di tenere aggiornate tutte le scritture di rito.

Art. 19 - Il Consiglio di Gestione è formato dal Presidente, dal segretario, dal tesoriere o dalle altre eventuali cariche e da almeno altri 2 membri, quando presenti, nominati dall'assemblea dei soci. Si incontrerà un numero consensualmente stabilito di volte al mese e ogni qualvolta lo si riterrà necessario, per la gestione dell'associazione e il perseguimento degli scopi sociali. Le sue funzioni sono: la gestione ordinaria dell'Associazione, in accordo con le direttive dell'assemblea generale e sotto il suo controllo; la programmazione dell'attività; sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio dell'anno trascorso ed il preventivo di bilancio per l'anno in corso; redigere l'Ordine del Giorno per le riunioni dell'assemblea generale, così come convocare le Assemblee Generali straordinarie; raccogliere le proposte o i suggerimenti formulati dai soci; formulare pareri sulle richieste di ammissione da parte di nuovi soci; qualsiasi cosa non attribuita all'Assemblea Generale. Avrà carattere consultivo ma con poteri decisionali immediati riguardo l'esclusione di soci inadempienti e ogni qualvolta la maggioranza del comitato lo ritenga necessario, ferma restando la sovranità dell'assemblea cui spetterà la valutazione finale.

Art. 20 - Il Presidente possiede la legale rappresentanza dell'associazione anche in sede giudiziaria e di fronte ai terzi ed a questo riguardo ha facoltà di conferire mandati e procure speciali a terzi, su indicazione dell'Assemblea o del Comitato di Gestione. Egli cura la corretta gestione dell'associazione e l'adempimento degli obblighi statutari. Inoltre può accendere conti correnti presso banche e uffici postali.

Al Presidente spettano la formale amministrazione dell'Associazione, in applicazione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 21: IL Tesoriere

Il tesoriere è Responsabile della gestione economica dell'associazione e ha l'obbligo di presentare annualmente il bilancio.

L'esercizio dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Sia il Rendiconto Consuntivo che quello Preventivo devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 di Aprile di ogni anno, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 21 - Organo di supporto dell'Associazione è il Comitato Tecnico-Scientifico.

Il CTS, cui possono appartenere soci sostenitori e professionisti non soci, è composto da medici, ricercatori, botanici, studiosi, giuristi, educatori, psicologi e sociologi che si sono occupati e che si occupano scientificamente dei temi della salute, delle politiche di riduzione del danno, di cannabis, degli usi terapeutici della stessa e delle sue molteplici qualità, delle differenti tipologie di usi terapeutici della cannabis, della regolamentazione del consumo e del mercato della cannabis nelle legislazioni di altri paesi italiani ed europei, di riduzione del danno, di modelli di sperimentazione di distribuzione di sostanze stupefacenti diverse dalla cannabis.

NORME DI RINVIO

Art. 22 - L'Assemblea generale approverà entro 60 giorni un Regolamento Interno, come ampliamento di questo

statuto che non alteri, in alcun modo, le prescrizioni contenute nello stesso.

Art. 23 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le successive delibere dell'Assemblea generale e le disposizioni del Codice Europeo di Comportamento (E.C.C.) per i Cannabis Social Club, disponibile anche sul sito web della rete europea ENCOD, nonché del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di Associazioni e Comitati.

Art. 24 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

Sulle controversie è comunque competente il Foro di (preferibilmente il foro territorialmente competente).

Storie e approfondimenti

Uso terapeutico dei derivati della cannabis e diritti negati

Maria Pia Scarciglia

" Dobbiamo riprenderci il diritto di conservare i semi e la biodiversità. La Democrazia Alimentare è al centro dell'agenda per la Democrazia e i Diritti Umani, al centro del programma per la sostenibilità ecologica e la giustizia sociale."

Queste le parole di Vandana Shiva, attivista dei diritti umani che, da anni, si batte contro i colossi dell'economia, responsabili di distruggere il pianeta e l'intero ciclo naturale delle piante.

Se il rispetto dei diritti umani passa necessariamente dal diritto a vivere in un mondo "pulito", al rispetto dell'ambiente e della biodiversità anche le politiche sulle droghe possono essere assunti ad indicatori del rispetto dei diritti umani.

Le politiche sulle droghe incidono sui diritti delle persone e, non meno, sull'economia dei paesi, sia in termini di costi sociali che di spesa pubblica. Questa la sintesi dell' International Harm Association che ha presentato a New York la sua ricerca in vista della Conferenza mondiale sulle Droghe del 2016.

La cannabis è l'emblema di come la manipolazione dell'informazione, la propaganda politica e gli interessi delle grandi aziende petrolifere abbiano potuto piegare agli interessi economici anche la pianta naturalmente più diffusa al mondo rendendola la più proibita. Oggi, dopo il fallimento della war on drugs, la pianta della cannabis torna protagonista del dibattito politico e culturale. La discussione sulla marijuana appare più libera e meno ipocrita del passato nonostante l'Italia continui a rimanere fanalino di coda dimostrando tutta la sua inadeguatezza a livello internazionale.

Il dibattito italiano sulla cannabis è intriso di ipocrisia e miopia, considerate le scelte ignave del governo che ha disatteso le molte speranze di buona parte della società civile convinta in una svolta nelle politiche sulla droga. Invero è di questi giorni la notizia di una falsa depenalizzazione che non ha interessato la coltivazione per uso personale, ma le prescrizioni dei produttori che in caso di violazione non incorrono più nel precetto penale.

La delusione è tanta, in particolare, tra i malati i cui diritti vengono violati dallo Stato che vieta l'autocoltivazione, esponendoli ai pericoli del mercato illegale. In Italia, sono migliaia i malati che accedono alla cannabis terapeutica ed altrettanti in attesa di ricevere il farmaco dal SSN.

Il percorso per l'accesso, però, non è semplice come si crede e sono molti i casi in cui la burocrazia nuoce gravemente alla persona malata.

In Italia, la prima normativa sulla cannabis terapeutica risale al 2007, con il Decreto Ministeriale n. 98 del 28 aprile 2007. L'iter di accesso prevede, necessariamente, un primo passaggio dal medico curante o dallo specialista ospedaliero che redige la "richiesta di importazione di medicinale in commercio all'estero",

ovvero prescrive uno dei farmaci a base di cannabinoidi prodotti in Italia, in quantità necessaria al massimo per 3 mesi di cura, ai sensi del D.M. 11-2-97, sul modulo appositamente predisposto dal Ministero della Salute. Consegnata la richiesta ovvero la prescrizione alla farmacia, quest'ultima, a sua volta richiederà l'autorizzazione all'importazione del medicinale al Ministero della Salute.

L'acquisto potrebbe essere bloccato in una qualsiasi delle sue fasi, se venisse valutato che altri farmaci non a base di cannabis siano altrettanto efficaci. Il costo del farmaco è a carico del paziente, a meno che non sia specificato diversamente dalla legge regionale.

Nel 2015 il ministro Lorenzin individua cinque tipi di patologie per le quali i medici potranno somministrare farmaci con i principi attivi della cannabis.

Le cure a base di cannabis sono autorizzate per le patologie che comportano sia dolore, sia spasmi (come la sclerosi multipla e le lesioni del midollo spinale), l'anoressia, la sindrome di Tourette (che comporta movimenti involontari), le malattie che causano dolore cronico e per i pazienti sottoposti a chemioterapia, radioterapie e terapie per l'Hiv quando non riescono più a combatterne gli effetti collaterali con i farmaci tradizionali.

Ad oggi, molte Regioni italiane si sono dotate di una legge sulla cannabis terapeutica: Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, Liguria e Puglia.

Le regioni possono decidere le modalità di somministrazione, se concedere il rimborso dei farmaci e altri dettagli (tenendo presente che la legge nazionale ricorda che si possono usare farmaci a base di cannabis soltanto quando gli altri farmaci sono inefficaci). Un'eccezione a questa regola è quella della sclerosi multipla. Nel 2010 il Tribunale di Avezzano ha stabilito che è "doveroso" per i pazienti affetti da sclerosi multipla ricevere medicine a base di cannabis e che queste vengano rimborsate dal servizio sanitario nazionale.

Nella regione Lombardia, per esempio, la legge garantisce al paziente la gratuità del farmaco solo se la somministrazione avviene nelle strutture ospedaliere e/o convenzionate. Negli altri casi il farmaco è a pagamento.

In Puglia invece la regione ha stabilito la gratuità per tutti coloro che iniziano la somministrazione in ospedale e nei centri convenzionati.

Le condizioni per la rimborsabilità prevedono che l'inizio del trattamento avvenga in ambito ospedaliero e quindi che il medico richiedente sia alle dipendenze di struttura pubblica o privata convenzionata ed il paziente sia trattato in regime di ricovero o day ospital, regime di assistenza domiciliare integrata. I farmaci acquistati, o preparati e forniti dalla farmacia ospedaliera sono a carico del SSN, anche dopo la dimissione del paziente, nel caso in cui ravvisi un'esigenza di continuità terapeutica con il rimborso al farmaco estero iniziato in ambito ospedaliero.

Nel caso di avvio di trattamento in ambito domiciliare, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista.

Diversamente, l'Abruzzo garantisce in maniera assoluta il farmaco al di là che la terapia avvenga in ospedale o nel domicilio il tutto a carico del SSN.

La differente regolamentazione regionale ha prodotto molta disomogeneità con conseguente disparità di trattamento a seconda della regione in cui il malato vive.

Enzo è un ragazzo di 34 anni di origine barese che vive a Bologna. Ha scoperto di avere la sclerosi multipla meno di anno fa e, da allora, la sua vita è profondamente cambiata.

Il primo medico che visita Enzo gli dice che la malattia è comparsa tardi perché la marijuana ne ha ritardato la comparsa. Il medico della ASL ospedaliera che lo prende in carico si mostra profondamente scettico alla cannabis preferendo prescrivere la cura classica: interferone, benzoazipine, cortisone e psicofarmaci. Il down per Enzo è fortissimo ed i dolori sono continui, soprattutto la notte.

Poi una amica gli passa il Sativex, un farmaco prodotto in Olanda a base di cannabinoidi e, da quel momento, per Enzo le cose cambiano. Ritorna a camminare senza la stampella, mangia regolarmente, conduce una vita tutto sommato normale e la notte assumendo il Sativex e l'interferone riesce a riposare. Quando Enzo torna in ospedale parla con lo specialista che rimane contrario all'uso di cannabis terapeutica. Enzo reclama i suoi diritti e solo dopo una discussione con il primario della struttura ospedaliera, riesce ad ottenere la prescrizione del Sativex a carico del SSN. Ne può assumere sino ad 8 puff al giorno e la farmacia dell'Ospedale Maggiore di Bologna - l'unica ad avere le autorizzazioni in città - gli fornisce i 3 flaconi da 10 ml al mese.

La storia di Enzo fa capire quanto sia difficile per un malato la sua condizione, resa ancora più dura ed umiliante dalla burocrazia e dagli intricati passaggi che questa comporta nonché dalle resistenze ed i pregiudizi di alcuni medici.

Per tali motivi, le associazioni dei malati rivendicano il diritto all'autocoltivazione e il diritto di associarsi tra persone le cui esigenze sono la coltivazione per fini terapeutici.

L'associazione LaPiantiamo di Racale, in provincia di Lecce, ha acquistato delle terre dove coltivare marijuana ed il sindaco si è detto disposto a partecipare al progetto dell'associazione al vaglio della Regione Puglia.

L'auspicio è che l'Italia scelga la via della legalizzazione della cannabis garantendo tanto i diritti dei malati quanto quelli dei consumatori liberi di coltivare per uso personale e di associarsi per soddisfare le loro esigenze attraverso i Cannabis social club.

Lo stato laico e democratico deve intervenire modificando il Testo Unico sulle droghe, depenalizzando l'uso personale di qualunque sostanza e legalizzando la marijuana in nome dei Diritti umani e della dignità delle persone.

La coltivazione per uso personale e le nuove frontiere dell'(in)offensività

Elia De Caro e Gennaro Santoro

Nella scorsa edizione di *Yes we cannabis*³ e in precedenti interventi sul 6 Libro bianco⁴ avevamo evidenziato come la tematica della coltivazione di cannabis per uso personale si sia evoluta nel corso degli anni e avevamo commentato positivamente **l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia che poneva alla Corte Costituzionale «la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 75 D.P.R. n. 309/90, nella parte in cui escludono tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente, la condotta di coltivazione di piante di cannabis, in relazione ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e di offensività, quali ricavabili dagli artt. 3, 13, comma secondo, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Carta Cost.»**.

Il prossimo 9 marzo la Corte si riunirà per deliberare sull'irragionevole esclusione della coltivazione tra le condotte propedeutiche al consumo personale passibili di sanzione amministrativa e avrà l'opportunità di cambiare orientamento rispetto al 1995 quando stabilì con sentenza 360/95 l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.75 e dell'art 73 DPR 309/90 e confermava l'illiceità penale della coltivazione di marijuana e di stupefacenti.

La questione di costituzionalità veniva posta sull'art. 75 in base all'art 3 della Costituzione nella parte che distingue le condotte di chi importa, acquista, detiene al fine di farne uso personale da quelle di chi coltiva a tale scopo ritenendo irragionevole tale distinzione mentre veniva posta sull'art. 73 sulla base di ritenuta violazione degli artt. 13,25 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede la punibilità penale della coltivazione indipendentemente dalla percentuale di principio attivo. La Corte respinse ambo le eccezioni motivando sull'art. 75 escludendo l'ipotizzata disparità di trattamento ritenendosi le diverse condotte non comparabili tra loro e sull'art. 73 sulla scorta di tale principio: **“dopo aver rilevato che la coltivazione costituisce reato di pericolo presunto, sul rilievo che ben può valutarsi *“pericolosa” ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga*”**.

La Corte in ogni caso in tal sede specificava anche che bisognava apprezzarsi l'operatività del **principio di offensività** in concreto su cui successivamente diverse pronunce di merito e di legittimità giungevano a non ritenere punibile la coltivazione di poche piante per uso personale sebbene nel 2008 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribadiva la punibilità penale della coltivazione per uso personale⁵.

Tale rigido orientamento della Corte di Cassazione ha via via conosciuto delle attenuazioni e si è fatto strada un orientamento che partendo dalle stesse premesse ha ampliato il concetto di inoffensività della

³ <http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/YesWeCannabis.pdf>

⁴ <http://formazione.fuoriluogo.it/pubblicazioni/libro-bianco/> intra La coltivazione di marijuana torna alla Corte Costituzionale di E. De Caro e G. Santoro

⁵ Cassazione penale, Sezioni Unite, Sentenza 24/4/2008, n. 28605, Di Salvia, cit.

condotta di coltivazione di stupefacenti non solo quando il principio attivo delle piante (THC) sia pressochè inesistente e realizzandosi così un reato impossibile ai sensi dell'art 49 c.p., ma anche quando trattandosi di poche piante sia chiara la destinazione ad uso personale della sostanza e che tale coltivazione non abbia quindi alcuna idoneità ad aumentare l'ulteriore diffusione delle sostanze stupefacenti.

In tal senso **la recentissima sentenza n. 43986 del 2 novembre 2015 di cui di seguito proponiamo un commento dell'avv. Paola Bevere.**

Con la sentenza n. 43986 del 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha evidenziato la presenza di due orientamenti contrastanti in tema di coltivazione di piante di canapa indiana, senza però, sottoporre il contrasto alle Sezioni Unite. In base al primo indirizzo, *"più rigoroso"*, la condotta punita dall'art. 73 TuS di coltivazione è un'attività che *"si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico"* e a prescindere dal caso concreto, *"l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza"* (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. [6753](#) del 09/01/2014, Rv. 258998). Da questa impostazione, la condotta *"non può essere a priori esclusa ogniquale volta i quantitativi prodotti siano inferiori alla dose media singola"*, ma solo quando essi *"risultino privi della concreta attitudine ad esercitare gli effetti psicotropi"* (Cass. Sez. IV n. 43184 del 22 ottobre 2013).

Secondo l'altro orientamento, recepito dalla sentenza in commento - perché *"più rispettoso sia della ratio della norma sia del principio secondo il quale non costituisce reato la detenzione di stupefacente destinato all'autoconsumo"* - la punibilità per la coltivazione va esclusa sia quando il giudice accerti l'inoffensività in concreto del *quantum* di principio attivo (in relazione al bene giuridico della salute), sia quando manchi la potenzialità ad incrementare il mercato, in relazione all'altro bene giuridico tutelato dalla norma: l'ordine pubblico (e/o sicurezza).

Il punto controverso concerne, quindi, l'apprezzamento sulla offensività/inoffensività della condotta. Qui, la Corte di Cassazione adotta una interpretazione condivisibile, precisando che l'inoffensività in concreto è ravvisabile non solo quando i quantitativi prodotti risultino privi della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, effetti psicotropi, ma anche quando la condotta di coltivazione sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione.

Da tali premesse, relativamente ad una condotta di coltivazione di due piantine di canapa indiana, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna, sul rilievo che, data la modestissima rilevanza quantitativa della piantagione, la sostanza da essa prodotta, risultata destinata all'autoconsumo, non aveva neppure in minimo grado l'attitudine ad incrementare il mercato degli stupefacenti.

Questa impostazione giurisprudenziale più garantista, è senza dubbio la preferibile in quanto rispettosa del principio di offensività, in relazione ai beni giuridici tutelati dalla disciplina degli stupefacenti (diritto alla salute e ordine pubblica). L'unico aspetto in cui ha peccato la III sezione è di non rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.

Si assiste nella fase attuale ad un ampliamento da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità della categoria dell'(in)offensività e del suo necessario accertamento in concreto. Tuttavia, tale apertura della giurisprudenza parte comunque da un ragionamento di fondo non condivisibile, ovvero quello che la

coltivazione *comunque* apporti un aumento della quantità di stupefacente disponibile sul nostro territorio nazionale (da cui la punibilità penale) e che tale aumento di disponibilità venga ritenuto escluso solo in casi in cui la coltivazione abbia dimensioni ridottissime e che potremmo definire anche ben al di sotto delle necessità di consumo personale del singolo coltivatore.

A nostro avviso la coltivazione per uso personale non lede i beni protetti dalla normativa sugli stupefacenti ovvero la salute e l'ordine pubblico in quanto l'autocoltivazione di poche piante per uso personale non incrementa il mercato delle droghe ed è dunque una condotta inoffensiva che non merita la sanzione penale.

La tutela della salute privata è estranea alla *ratio* delle norme sugli stupefacenti a seguito del referendum del 1993 che ha depenalizzato il consumo e (solo) alcune condotte propedeutiche al consumo (la detenzione, l'importazione e l'esportazione, non anche la coltivazione) delle sostanze stupefacenti.

La tutela della salute privata è a maggior ragione estranea alla *ratio* delle norme sugli stupefacenti se si considera la normativa relativa all'uso terapeutico della cannabis quale riflesso dell'esercizio del diritto alla salute.

Perché allora la coltivazione è differenziata sul piano sanzionatorio da altre condotte propedeutiche all'uso personale (detenzione, l'importazione e l'esportazione) anche quando al pari di esse non è finalizzata alla cessione della sostanza a terzi?

A maggior ragione, perché la coltivazione finalizzata all'uso personale terapeutico, quale azione propedeutica all'esercizio del diritto alla salute, deve essere considerata illecito penale?

Si assiste al paradosso per cui chi si coltiva cannabis per il suo uso personale risponde della sanzione penale e chi acquista al mercato nero sempre per farne uso personale ne risponde solo a livello amministrativo. Si favorisce in tal modo il ricorso al mercato nero ed illegale.

Eppure il Legislatore non si è accorto di tale ovvietà e non è intervenuto per decretare che *tutte* le condotte propedeutiche al consumo personale non meritano la sanzione penale.

Oltre al dibattito presente sia nella giurisprudenza di legittimità sia innanzi alla Corte Costituzionale si segnala che lo scorso dicembre **la questione di irragionevolezza della sanzione penale dell'autocoltivazione per uso personale è approdata innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo**. Di seguito, una breve sintesi del caso:

Il ricorrente è un cameraman affermato affetto da una grave forma di epilessia con crisi generalizzate tali da rappresentare un serio rischio per la propria salute, se non per la propria vita. Dopo numerosi ricoveri ospedalieri, al

fine di contrastare le crisi improvvise, lo stesso è stato costretto ad assumere farmaci i quali hanno determinato gravi effetti indesiderati, tra i quali disturbi del sonno e dell'umore, vertigini e disturbi sessuali.

F.M. (nome di fantasia) ha sperimentato e tratto sollievo dall'uso di cannabinoidi e ha deciso di coltivare poche piante di cannabis indica per il relativo approvvigionamento: il ricorso alla procedura autorizzativa del Ministero presenta ancora oggi oggettive criticità e, al tempo della decisione (era da poco entrata in vigore la c.d. Fini-Giovanardi), addirittura, la maggior parte dei medici si rifiutava di prescrivere tali farmaci, in quanto era espressamente vietato dalla legge e vi era stato un blocco del rilascio delle autorizzazioni all'importazione dei farmaci.

F.M. è stato arrestato e condannato alla pesante pena di anni due e mesi otto di reclusione perché il Giudice ha ritenuto che la coltivazione di cannabis - anche se per uso terapeutico - costituisca sempre e comunque una condotta da punire con sanzione penale.

Con sentenza del 19 maggio 2008 il Tribunale di Roma ha condannato F.M. a 2 anni e 8 mesi di reclusione, pur riconoscendo che sussisteva ampia documentazione probante sulla patologia da cui era affetto l'imputato e che la coltivazione mirava a soddisfare le esigenze di approvvigionamento personale per uso terapeutico. La Corte di appello di Roma confermava tale verdetto e, infine, la pena, a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, veniva rimodulata, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della c.d. Fini-Giovanardi.

Gli avvocati di fiducia di F.M., Miglio e Simonetti, unitamente agli avvocati di Antigone De Caro e Santoro, hanno promosso un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del principio di offensività, del diritto alla salute e del rispetto della vita privata del condannato: quando è provato, come nel caso di F.M. e di tanti altri condannati dai tribunali italiani, l'uso esclusivamente personale (e, nel caso di F.M. per finalità terapeutiche) della condotta di coltivazione di sostanza stupefacente non v'è alcuna pericolosità di diffusione della sostanza estraibile e, dunque, non si comprende quale offesa - concretamente - possa arrecarsi al bene protetto dalla norma incriminatrice.

Il ricorso è stato presentato lo scorso mese di dicembre.

Nel perdurare dell'inerzia del legislatore italiano, speriamo che la Corte europea e la Corte Costituzionale chiariscano che la coltivazione per uso personale non solo non accresce lo stupefacente presente sul mercato, ma anzi è un antidoto contro le mafie. E che se si coltiva per uso personale lo Stato non ha alcun diritto di ingerenza nelle scelte del privato cittadino proprio perché la sua scelta non lede diritti altrui, e, nel caso di uso terapeutico, è esercizio del diritto alla salute.

Coltiva marijuana per la madre gravemente ammalata e subisce una pesante condanna

Gennaro Santoro (legale dell'imputato) e Alessia Tabone

G.T. (nome di fantasia) è un giovane lavoratore di 25 anni condannato ad un anno di carcere per aver coltivato marijuana per finalità terapeutica. Alla madre, affetta da gravi patologie (*epilessia farmaco resistente, diabete, depressione, epatite C*), il medico aveva infatti prescritto derivati cannabinoidi. Ma la procedura per l'importazione del farmaco si è presto rivelata lunga e tortuosa.

Il giovane aveva quindi deciso di produrla da solo, coltivando 4 piante di marijuana. E' stato invece condannato perché ritenuto spacciatore di professione. Il Tribunale di Roma, con sentenza 6280/15 del 13 aprile 2015, ha condannato G.T. ad un anno di reclusione, pena sospesa ed i suoi legali hanno proposto appello.

Il Giudice di primo grado, pur ritenendo la sussistenza di "nobili motivi" per la detenzione di marijuana autoprodotta per provvedere "a procurare la sostanza stupefacente *necessaria* alla madre", ha condannato G.T., perché il possesso di 4 piantine, di lampade e concime, sono stati ritenuti sicuri indicatori di una coltivazione finalizzata allo spaccio. O forse si è giunti alla condanna perché la coltivazione è quasi sempre ritenuta dai giudici un reato di pericolo, perché contribuisce ad accrescere la quantità di sostanza stupefacente esistente e circolante. Quindi, per la legge italiana, è meglio acquistare dal mercato illegale che coltivare a casa. Anche quando l'utilizzo della marijuana ha sole finalità terapeutiche.

Speriamo che la Corte di Appello di Roma assolva G.T. e che venga presto approvata una legge che depenalizzi, quanto meno, la coltivazione per finalità terapeutiche.

"Salve, non so chi leggerà questa email, ma chiunque sia il malcapitato ..chiedo il suo aiuto la sua opinione, un suo consiglio, perché sono tante le cose che non conosco. Io ho mia madre malata di HIV da oltre 20 anni e tante altre patologie ad essa correlate come epilessia farmaco resistente, diabete, depressione, epatiteC... (...) Ora per me (mia madre) l'utilizzo della cannabis, è diventato di vitale importanza, gli effetti positivi che riscontro ogni giorno sono moltissimi, ma ho paura che pur avendone diritto, di richiedere ad un medico di famiglia ottuso, per poi probabilmente pagare, cosa che non posso, un farmaco che arriverà dopo quanto.. sia troppo difficoltoso o impossibile.. per me che sono 20 enne ..insomma ho deciso di farmi una pianta .. Proverò a convincere mia madre a parlare con il suo dottore, per richiedere il bedrcan.. ma fino ad allora come faccio ? conviene che compro in giro? Ho paura che mi si bevano , rovinando per sempre la mia vita e uccidendo quella di mia madre".

Era il 14.07.2014 quando in rete compariva questa richiesta di aiuto firmata da un giovane lavoratore. Poche righe che esprimono la consapevolezza che l'essere titolare di un diritto, non sempre porta alla sua piena attuazione, quando questa è ostacolata dalle lungaggini burocratiche o dai vuoti legislativi.

Noi che commentiamo queste righe a posteriori, potremmo definirla una sorta di autodenuncia, un timore, quello espresso dalle parole *“ho paura che mi si bevano”*, destinato a mutare da mero presentimento in realtà processuale e giudiziaria, soprattutto quando la volontà di alleviare le sofferenze di chi si ama, ha un preminente valore sul piano umano, ma non scrimina su quello giuridico.

Invero, il giovane veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente per la cessione a terzi e di coltivazione senza autorizzazione.

Il processo prendeva vita, nelle forme del giudizio direttissimo, a seguito di una perquisizione personale, all'esito della quale il giovane veniva trovato in possesso di una *singola dose* di marijuana, secondo gli agenti destinata ad un terzo, ed in particolare ad un amico di vecchia data con cui il giovane si era dato appuntamento dopo il lavoro.

Gli agenti agivano, sulla base di un non meglio specificato sospetto, ancora prima che si realizzasse il presunto scambio, procedendo alla perquisizione dei due giovani e successivamente dell'abitazione del (presunto spacciatore) detentore.

Nella sua casa (che poi è la stessa della madre) venivano rinvenute 4 piantine di marijuana, con tutta l'attrezzatura necessaria per farle crescere e un buon quantitativo di dosi con un grado di purezza pari al 17%, alcune confezionate in bustine e altre suddivise a seconda della tipologia in barattoli.

Durante l'istruttoria dibattimentale, i difensori dell'imputato, gli avv.ti Gennaro Santoro e Andrea Vitale, hanno fornito la prova che la singola dose rinvenuta nella disponibilità del ragazzo non era destinata all'amico e che il possesso di quanto rinvenuto presso all'abitazione era finalizzato alla cura della madre dell'imputato gravemente malata.

Gli avvocati hanno quindi fornito la prova che la sostanza sequestrata fosse necessaria a soddisfare il fabbisogno della madre su base mensile e che le diverse qualità rinvenute rispondevano al tipo di patologia che si voleva lenire i volta in volta; che la purezza della sostanza (17%) mirava a ricreare l'esatta composizione del Bedrocan, ma tali valutazioni non sono state minimamente ponderate nel giudizio di responsabilità formulato dall'organo giudicante.

Anzi, in un passaggio della sentenza il magistrato sottolinea come, *“la condotta di cessione gratuita di sostanza stupefacente ad un proprio congiunto costituisca comunque condotta illecita”*.

Inutile aggiungere che a sostegno della tesi difensiva della destinazione del raccolto per la cura della madre dell'imputato è stata prodotta in giudizio una copiosa documentazione medica attestante le patologie di cui soffriva la donna, la necessità che facesse uso di un farmaco a base di cannabinoidi, e da ultimo, la non

trascurabile circostanza che il medico che l'aveva in cura aveva avviato una pratica per la richiesta del Bedrocan.

Ad ogni modo, al di là, della correttezza e della condivisibilità delle argomentazioni espresse dall'organo giudicante di primo grado, la sentenza in esame offre spunti di riflessione su una materia, quale quella degli stupefacenti, oggetto di riforme, frutto di una ostinata politica proibizionista, che in questi anni non hanno dato i risultati sperati.

Un primo aspetto su cui si dovrebbe intervenire infatti, è quello della *effettiva* possibilità di ricorso alla cannabis per fini terapeutici, che ad oggi in Italia è ostacolato da vincoli burocratici, elevatissimi oneri a carico del paziente e farraginosità delle procedure. Tanto da risultare, di fatto, impossibile l'accesso alla cura.

L'uso terapeutico della marijuana è ancora molto limitato nel nostro Paese ed è ancora lontanissimo dal rispondere in maniera adeguata alla domanda di medici e pazienti. Pesano vincoli legali e burocratici nella produzione, distribuzione e prescrizione dei farmaci.

Di conseguenza sarebbe utile un ulteriore passaggio, legislativo e amministrativo, che ne semplifichi le procedure.

In definitiva, occorrerebbe chiedersi quanto davvero abbia un senso che la coltivazione, specie se per finalità terapeutiche, venga considerata una condotta penalmente rilevante.

Ultimi orientamenti giurisprudenziali sull'uso di gruppo

Elia De Caro (legale degli imputati) e Elena D'Anna

Una delle *quaestio iuris* di maggiore rilevanza in materia di sostanze stupefacenti, in merito alla sua particolare costruzione dogmatica, e al grande campo di applicazione pratica che questa ricopre, è la rilevanza penale o meno del c.d. uso di gruppo. La normativa di riferimento è principalmente costituita dal D.P.R. 309/1990 c.d. legge Jervolino-Vassalli e in particolare dagli articoli 73 e 75 che disciplinano e differenziano le condotte illecite soltanto dal punto di vista amministrativo (art. 75) o penale (art. 73).

Un'analisi esegetica dei due articoli sopracitati non è però di agevole ricostruzione in ragione delle modifiche cui questi sono stati oggetto: *in primis* il referendum abrogativo del 18 e 19 aprile 1993,⁶ successivamente le profonde modifiche operate dalla l. 49/2006, la c.d. legge Fini-Giovanardi, ⁷ la declaratoria di illegittimità costituzionale della parificazione tra droghe leggere e droghe pesanti operata dalla legge Fini-Giovanardi, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, e da ultimo il d.l. 20 marzo 2014, n. 36.

I reati in materia di stupefacenti sono qualificabili, dal punto di vista dogmatico, come reati di pericolo astratto: le fattispecie penali sono quindi costruite operando un'anticipazione della punibilità di condotte pericolose per i beni giuridici tutelati della salute pubblica, della sicurezza, dell'ordine pubblico.

Perché il reato possa considerarsi sussistente è quindi necessario non solo che si realizzi la condotta tipica, ma che questa sia effettivamente offensiva, lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale. In ragione del principio di offensività può infatti prodursi uno iato tra tipicità e offensività della condotta poiché non tutti i fatti conformi al tipo legale sono idonei a ledere il bene o l'interesse tutelato dalla norma penale.

L'uso di gruppo rientra tra quelle condotte che per essere considerate penalmente rilevanti, destinate dunque all'uso dello stupefacente da parte di terzi, impongono il ricorso agli indici enunciati dal comma 1 – *bis* lett. a) dell'art. 73.

Nella vigenza della legge Jervolino-Vassalli, dopo il *referendum* del 1993, la giurisprudenza era pressoché univoca nel non riconoscere rilevanza penale all'uso di gruppo di sostanze stupefacenti, nell'equiparazione peraltro dell'ipotesi dell'acquisto congiunto da parte di più persone della sostanza stupefacente con l'ipotesi di acquisto della sostanza da parte di uno o più soggetti per se e il gruppo. Quest'ultima fattispecie viene ricostruita dalla giurisprudenza prendendo in prestito la figura civilistica del mandato (art. 1706 c.c.),

6 In base al quale si è mantenuta la distinzione tra sanzioni penali e amministrative ma non più in ragione del parametro oggettivo della "dose media giornaliera", ma di quello teleologico dell'uso personale. Le condotte di cui all'art. 73 acquistano rilevanza penale se destinate all'uso di terzi.

7 Che ha equiparato le c.d. droghe pesanti alle droghe c.d. leggere, introducendo l'avverbio "esclusivamente" nella lett. a) del comma 1 – *bis* dell'art. 73, qualificando ulteriormente l'uso della sostanza stupefacente: non più dunque solo "personale", ma "esclusivamente personale".

individuando una serie di condizioni necessarie perché la condotta non rilevi penalmente ma faccia incorrere esclusivamente in una sanzione di tipo amministrativo:

- Nel preventivo accordo fra le partis;
- Nella correlativa attività materiale dell'acquisto dello stupefacente da parte di uno o più dei componenti del gruppo, in questo caso dei "contraenti" il patto;⁹
- Nella costituzione preventiva di una provvista economico-finanziaria da parte del gruppo;¹⁰
- Nella divisione del compendio fra gli aderenti al patto;¹¹
- Nell'esistenza di un potere – in capo a ciascuno dei solidali – di disporre della sostanza, in modo pieno e autonomo.

Quest'ultimo requisito è quello che comporterebbe le maggiori difficoltà sul piano probatorio ma sul punto la giurisprudenza prevalente già da tempo è orientata nell'individuare nella "codetenzione per l'uso in comune di sostanze stupefacenti una situazione di fatto unitaria, caratterizzata da un rapporto intimo che si stabilisce e si esaurisce tra i soggetti codetentori di singole quote ideali (...), ai fini dell'ipotizzabilità del concorso nel reato di codetenzione per spaccio, è necessaria l'acquisizione di prova certa che, travalicando il fatto unitario e le ragioni specifiche della codetenzione delle sostanze droganti, dimostri, in modo concreto e senza equivoci, che tale situazione, di per se neutra, sia finalizzata all'attività di spaccio all'interno del gruppo dei codetentori oppure nei confronti di terzi. In difetto di prove rassicuranti si impone l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto come reato".¹²

L'acquisto di gruppo, in entrambe le sue declinazioni dell'acquisto congiunto da parte di più persone della sostanza stupefacente, e dell'acquisto della sostanza da parte di uno o più soggetti per se e il gruppo è un

8 Peraltro non necessariamente espresso, cfr. sent. Cass. pen. Sez. IV, 29-04-2003, n. 29938, cit.; sent. Cass. pen. Sez. VI, 01.03.2011, n. 37078 in cui si afferma che "non sono punibili, e rientrano nella sfera dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 d.P.R. 309/1990, l'acquisto e la detenzione di droga destinata all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri soggetti dei quali sia certa l'identità e manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, giacché in tal caso l'omogeneità teleologica della condotta dell'aente rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione come codetenzione e impedisce che egli si ponga in rapporto di estraneità e diversità rispetto agli altri, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta come cessione".

9 In proposito, la S. C., sent. sez. IV, 05.05.2005, n. 27393 "In caso di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, affinché la fattispecie esuli dall'ambito dell'illecito penale per refluire in quello della rilevanza amministrativa, è necessario che l'acquirente sia anche assunto e che abbia effettivamente avuto mandato all'acquisto e alla detenzione della sostanza per uso personale dai componenti del gruppo, cioè sia cera sin dall'inizio l'identità dei medesimi, nonché la manifesta volontà dei medesimi di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale"

10 Si segnala come peraltro al riguardo, una eventuale mancata contribuzione economica all'acquisto dello stupefacente da parte del mandante non valga ad identificare l'attività come una cessione a terzi, per cui "colui che, su incarico degli altri soggetti e con il denaro da loro fornito, acquista per il loro personale consumo dosi di sostanze stupefacenti, non risponde di cessione illecita se l'incarico è stato da lui accettato ed eseguito per poter a sua volta far uso personale e gratuito della sostanza acquistata", sent. Cass. sez. IV 15.01.1997, Abruzzese.

11 Nell'ipotesi di codetenzione infatti "non di quota ideale deve parlarsi, ma di un quantitativo concreto ab initio acquistato e destinato al consumo dei singoli (...). L'atto concreto della divisione della sostanza non imolca, perciò, cessione dall'uno all'altro codetentore in quanto non è ravvisabile un trasferimento della disponibilità della sostanza anche perché la divisione non può essere vista come momento costitutivi della titolarità in capo a ciascuno dei codetentori della quota avendo tale istituto natura dichiarativa"; sent. Trib. Napoli 21.10.93, Sessa, cit.

12 Cass. Sez. IV 25.05.1994, Gomiero

fatto ontologicamente unitario avendo tutti concorso fin dall'inizio all'acquisto dello stupefacente, ed anche funzionalmente, rispetto al consumo collettivo dello stesso da parte del gruppo.

La mera suddivisione della quota detenuta, non "addebitabile in via autonoma a ciascun concorrente, non integra un *quid pluris* idoneo a costituire una lesione autonoma dell'interesse tutelato, la quale richiede con l'acquisto della sostanza drogante l'avvenuta diffusione della stessa".¹³

Ed infatti questo è l'iter argomentativo seguito nella sentenza in commento, dove il giudice del Tribunale di Bologna nella motivazione della decisione correttamente argomenta che " Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90, dunque, non è la difesa a dover dimostrare l'uso personale della droga detenuta (...); è invece l'accusa, secondo i principi generali, a dover dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale (...). La destinazione della droga al fine di spaccio, quindi, è argomentata in genere facendo riferimento ad elementi oggettivi univoci e significanti come il quantitativo della droga sequestrata, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi (...). Peraltro, anche nella vigenza dell'art. 73 comma 1 *-bis* D.P.R. n. 309/1990, oggi venuto meno a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza aveva ritenuto che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dalla norma – non determinava alcuna presunzione della droga ad uso non personale, potendo essere considerato solo un mero indizio".

Nella vigenza della legge 49/2006 si assisteva ad un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, con una diffusa reticenza, da parte dei giudici di merito, nel dichiarare la non rilevanza penale dell'uso di gruppo di sostanza stupefacente. Le sezioni VI e IV della Suprema Corte, sia nell'ipotesi di mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori nella certezza originaria dell'identità degli altri, sia nell'ipotesi di vero e proprio acquisto di gruppo, riconoscevano la non punibilità della condotta ai sensi dell'art. 73 co. 1 *-bis*, lett a), D.P.R. 309/1990¹⁴; al contrario, le sezioni II e III della Corte, seguite dalla giurisprudenza dei giudici di merito¹⁵ ritenevano integrato il reato di cui all'art. 73 T.U. e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 75,

¹³ Sent. Trib. Napoli 21.10.93, Sessa; così anche Cass. sez. IV 27.05.94, Gomiero

¹⁴ Così Sent. Cass. pen. Sez. VI, 12.01.2012, n. 3513; sent. Cass. pen. Sez. VI, 27/04/2011, n. 21375; Cass. pen. Sez. VI, 26/01/2011, n. 8366; Cass. pen. Sez. IV, 29-04-2003, n. 29938, in cui viene esclusa la configurabilità del reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. 309/1990 nel caso del c.d. consumo di gruppo, e cioè nel caso in cui la consegna di modesti quantitativi di sostanza stupefacente destinati all'uso personale dei precettori rappresenti l'esecuzione di un persistente accordo tra l'agente e gli altri soggetti, che non si pongono quindi in posizione di estraneità rispetto al cedente ma debbono considerarsi come codetentori della sostanza fin dal momento dell'acquisto, eseguito anche per loro conto. Peraltro, un accordo del genere non deve essere necessariamente espresso; né è necessaria la preventiva raccolta del danaro per l'acquisto "collettivo" della sostanza stupefacente: essa è apprezzabile come elemento sintomatico dell'accordo, ma l'esistenza dello stesso può essere desunta anche da altri elementi, quali il rapporto di amicizia tra l'acquirente e gli altri consumatori, l'effettiva consumazione della sostanza da parte di tutti quanti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, l'unicità della confezione contenente la sostanza.

¹⁵ Cfr. Sent. Trib. Torino Sez. I, 21/12/2010, dove si afferma che nel caso di uso di gruppo permanga la responsabilità penale, perché la sostanza è "destinata ad un uso non esclusivamente personale"; l'introduzione di questa locuzione risponde appunto di sottoporre alla sanzione penale anche l'uso di gruppo; sent. Trib. Genova Sez. II, 16/03/2010.

nelle ipotesi di uso di gruppo, circoscrivendosi l'ambito sanzionatorio di rilevanza amministrativa alle sole ipotesi di uso "esclusivamente personale" dello stupefacente¹⁶.

Ad oggi l'acceso dibattito intorno al significato da attribuire all'avverbio "esclusivamente", ha fortunatamente perso attualità in ragione dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale. Giustamente quindi il giudice del Tribunale della sentenza in commento ha statuito che "Mancando la prova circa la certezza della destinazione allo spaccio di sostanza stupefacente in sequestro, gli attuali imputati, sebbene con la formula del capoverso dell'art. 530 c.p.p., devono essere mandati assolti dall'imputazione loro ascritta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

¹⁶ Così sent. Cass. pen. Sez. II, 06/05/2009, n. 23574; Sent. Cass. pen. Sez. III, 20/04/2011, n. 35706; sent. Cass. pen. Sez. III, 26.11.2012, n. 45912, differenziando l'ipotesi dell'uso personale, da quello esclusivamente personale, invero senza esplicitare quale sarebbe il reale discrimine fra le due situazioni e quale il quid pluris della condotta, sì da legittimare un'interpretazione più restrittiva. Non si comprende sulla scorta di quale ragionamento, dunque, si afferma che "una cosa è luso personale della droga, altra e ben diversa cosa è l'uso esclusivamente personale".

Il processo Rototom Sunsplash

Paola Bevere e Simona Filippi (legali dell'imputato)

Il Rototom Sunsplash (Festival reggae organizzato dall'Associazione "Rototom"), nato nel 1994 in Friuli, è oggi uno dei festival più importanti di tutta Europa; non soltanto in quanto promotore della musica reggae ma anche per il modello di vita cui si ispira basato sui principi di pace, tolleranza, rispetto, solidarietà, fratellanza e non violenza.

Dal 2000 al 2009, il Festival si è svolto nel parco del Rivellino ad Osoppo, dove ogni anno sono state ospitate circa 150.000 persone.

Dal 2010 si svolge in Spagna a Benicasim su di un'area di 45 ettari, ove il Festival ha registrato fino a 200.000 presenze.

L'allontanamento del Festival dall'Italia avviene a causa di un procedimento penale incardinatosi nel 2009 e che vedeva imputato il Presidente dell'Associazione "Rototom" di agevolazione al consumo di sostanze stupefacenti di tipo c.d. leggero ex art. 79 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, assolto nel maggio 2015.

Secondo il Pubblico Ministero della Procura di Tolmezzo, il Presidente dell'Associazione avrebbe "quale organizzatore, nella zona determinata Parco del Rivellino di Osoppo, ..., di un evento culturale denominato Rototom Sunsplash, ossia un "festival di musica di ispirazione Reggae", di grande rilevanza internazionale, di fatto,..." avrebbe "agevolato l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte dei clienti/paganti della manifestazione, ... adibendo quindi in sostanza l'area a convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti, noto essendo che il luogo diveniva punto di incontro di persone che, nel contesto dell'evento musicale, e delle connesse suggestioni culturali riconducibili all'ideologia rastafariana che prevede l'associazione tra musica reggae e marijuana, si dedicavano all'utilizzo di droghe, specie del tipo hashish e marijuana, ..".

Come noto, l'art. 79 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, è composto da due commi che prevedono due ipotesi criminose diverse. La prima di esse (prevista dal primo comma) concerne la condotta di chi adibisca o consenta che sia adibito - cioè destinato e preparato all'uso - un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie, a luogo di convegno di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti. Rilevante ai fini della contestazione del reato (nonché della relativa condanna) diviene il mancato esercizio da parte del soggetto del potere-dovere di impedire.

La seconda ipotesi (al secondo comma) riguarda la condotta di chi, godendo della disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisca o consenta che altri adibisca a luogo di convegno abituale per l'uso delle dette sostanze. In questa ipotesi, diversamente da quella precedente, viene richiesto come requisito essenziale l'abitudine del comportamento illecito, che deve essere qualificata dalla frequenza delle riunioni in un arco temporale di "una certa durata".

Il procedimento nei confronti, sostanzialmente, del Festival Rototom Sunsplash si è concluso a maggio 2015 con l'assoluzione in formula piena, ossia perché il fatto non sussiste.

In primo luogo il Giudice - come sostenuto dalla difesa – ha rilevato che un Parco, seppur recintato, non può essere equiparato ad un “locale”, la norma si riferiva infatti, ai tempi del legislatore, alle fumerie d'oppio di ottocentesca memoria, ed oggi può trovare applicazione nelle discoteche, pub, bar.

In secondo luogo, la condotta “adibire o consentire sia adibito” a convegno di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope vuole intendere chiaramente la predisposizione di locali che abbiano “esclusivamente o primariamente” questa funzione. Invece, si evidenzia in motivazione che “l'unica cosa cui il parco era adibito era il festival”.

Infine, per quanto concerne il dovere del Presidente dell'Associazione di impedire l'uso di sostanze stupefacenti, anche qui riprendendo l'impostazione della difesa, il Giudice ha osservato che la presenza all'interno del Parco delle forze dell'ordine dimostrava la volontà di quantomeno contenere il fenomeno di spaccio, soprattutto alla luce del fatto lo stesso Maresciallo nell'istruttoria aveva ammesso che “si trattava di un fenomeno così diffuso da non consentire alcun intervento se non a rischio della pubblica sicurezza...”. Visto l'esito assolutorio clamoroso, si può senza alcun dubbio ribadire che si è trattato di un processo politico, ai tempi della massima repressione, successivi alla legge Fini-Giovanardi. Si sarebbe potuto evitare di perdere nel nostro Paese uno dei più importanti Festival a livello mondiale di musica reggae, che sosteneva l'economia di un vasto territorio nel Friuli, che poi si è trovato senza lavoro.

Anche la magistratura ha contribuito a questa perdita di risorse, sia quella requirente la quale non avrebbe dovuto dar seguito alle indagini con un capo d'imputazione che non reggeva in diritto sin dall'inizio; che la magistratura giudicante, che già in sede di udienza preliminare - nel 2012 - avrebbe potuto porre fine al procedimento con una sentenza di non luogo a procedere basata sugli stessi elementi su cui poi si è fondata la sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste!

Conclusioni: One solution

Elia De Caro e Gennaro Santoro

E' scoccata l'ora della legalizzazione.

La Direzione Nazionale Antimafia (DNA) stima in circa 3 milioni di kg l'anno l'offerta di cannabis sul mercato. Solo il 5-10% di tale offerta è oggetto di sequestro. Basta questo dato, della DNA e non della militanza movimentista, per fotografare **il fallimento della war on drugs** e per convincersi che *cambiare verso* è il motto giusto, una scelta insieme pragmatica e necessaria da seguire.

Il proibizionismo nel nostro paese ha fallito e **la legalizzazione è una concreta opzione di governo** per almeno tre motivi: 1. frutterebbe almeno 7 miliardi l'anno alle casse dello stato, con benefici diretti al sistema penitenziario, alle attività della polizia e dei tribunali e con un duro colpo alle casse del narcotraffico; 2. immetterebbe nel sistema un prodotto qualitativamente superiore per i consumatori tutelandone maggiormente la salute; 3. porrebbe fine alla persecuzione rituale dei consumatori di cannabis e di stupefacenti in generale e garantirebbe più sicurezza.

In definitiva, la legalizzazione comporterebbe solo benefici per l'intera collettività.

Per anni abbiamo assistito ai guasti del proibizionismo e della *war on drugs*, al fenomeno del sovraffollamento endemico delle carceri dove nella stagione di vigenza della Fini-Giovanardi abbiamo avuto 250.000 persone finite in carcere per violazione di questa legge liberticida: fino a 67.000 detenuti (dicembre 2010) di cui oltre il 35% per la violazione del solo art 73 DPR 309/90, ovvero della norma penale che punisce *indistintamente* tutta una serie di condotte (produzione, coltivazione, fabbricazione, etc.), spesso propedeutiche al solo consumo personale, e la cessione a terzi di sostanze stupefacenti. Senza contare l'imposizione di provvedimenti restrittivi della libertà impropriamente denominate sanzioni amministrative per più di un milione di persone dal 1990 ad oggi (circa 800.00 segnalazioni in Prefettura per il solo consumo di cannabis).

Nel solo 2014 ben 31.279 persone sono state segnalate alle Prefetture per la violazione dell'art. 75 DPR 309/90 e di queste 26633 per detenzione di cannabis. Dei 31.272 procedimenti attivati si è giunti a sanzione nel 45% dei casi e solo in 107 casi (lo 0,3%) si è attivata una richiesta di programma terapeutico, a dimostrazione dell'assoluta inefficacia su un piano di informazione e di tutela sanitaria del consumatore di stupefacenti di questo tipo di procedimento sanzionatorio amministrativo. Si dà luogo a quella che in più di un'occasione è stata definita una truffa delle etichette.

Con la sentenza della Corte Costituzionale 32/2014 - che ha riportato la distinzione sanzionatoria tra droghe pesanti e droghe leggere, riportando le pene per queste ultime da 2 a 6 anni - e il Decreto Legge 36/2014 - che ha portato le pene per la fattispecie di lieve entità da 6 mesi a quattro anni - si sono abbassati i numeri delle presenze in carcere per violazione della normativa relativa agli stupefacenti, ma i numeri continuano ad essere impressionanti: oltre il 30% della popolazione attualmente detenuta ha commesso reati previsti dal DPR 309/90.

L'art. 73 del DPR 309/90 **continua ad essere il principale attore della penalità italiana** e la politica sulle droghe continua ad essere declinata con i verbi del punire, incarcerare, reprimere, come ben evidenziato nell'introduzione di questa pubblicazione.

Il Governo ed il Parlamento, a distanza di 23 anni dal referendum che ha chiaramente sancito qual è la volontà dell'opinione pubblica e, soprattutto, quali i costi del proibizionismo e, di contro, quali i vantaggi della completa legalizzazione, devono avere il coraggio di affrontare compiutamente il fenomeno degli stupefacenti e del mondo dei consumi in un'ottica di riduzione del danno, socio-sanitaria, riconoscendo nel contempo l'inoffensività e l'irrilevanza (quanto meno) penale del consumo di ogni sostanza stupefacente.

In uno Stato di diritto non si può limitare la libertà personale, bene primario dell'individuo, quando il suo comportamento non lede alcun bene o interesse costituzionalmente rilevante.

La coltivazione per uso personale di cannabis non solo non accresce lo stupefacente presente sul mercato, ma anzi è un antidoto contro le mafie. Chi coltiva per uso personale non deve subire alcuna ingerenza da parte dello stato. Continuare a distinguere tra condotte propedeutiche al consumo personale (come la detenzione, l'acquisto, l'importazione e l'esportazione) passibili di sola sanzione amministrativa e condotte (tra cui, appunto, la coltivazione) che assurgono sempre a rilevanza penale è scelta irrazionale e che lede i beni posti a presidio dalla stessa normativa sugli stupefacenti.

C'è la necessità e l'urgenza, perché il Governo intervenga con lo strumento del **decreto legge**, quanto meno, **per parificare, dal punto di vista sanzionatorio, tutte le condotte (ivi compresa la coltivazione) propedeutiche al consumo personale.**

Il Governo ed il Parlamento non possono e non devono delegare, ancora una volta, al potere giudiziario ciò che è di loro competenza. Il potere legislativo deve subito depenalizzare tutte le condotte propedeutiche al consumo di stupefacenti.

E' scoccata l'ora della legalizzazione. E' giunta l'ora di aprire una nuova stagione soprattutto alla luce del clima internazionale che è mutato radicalmente negli ultimi anni ed in vista di Ungass 2016 ci si attende che anche il Governo e il Parlamento cessino la loro inazione su questo tema, e più in generale, sul tema dei diritti. Dobbiamo cambiare verso, per il bene comune.

Il Disegno di legge dell'intergruppo, le proposte delle Associazioni e l'inerzia del Governo

Siamo giunti alla seconda edizione di *Yes we cannabis*, dopo che lo scorso anno, sull'onda dell'entusiasmo scaturito dalla sentenza della Corte Costituzionale 32/2014, si era riaperto il dibattito nel nostro paese sulle politiche in tema di droghe e sulla necessità di mutare radicalmente l'approccio delle stesse.

A due anni dalla pronuncia di incostituzionalità della legge. Fini – Giovanardi, cosa si è mosso sullo scenario nazionale?

Abbiamo già anticipato nelle pagine precedenti la campagna *Non me La Spacci giusta*, per un'opinione informata, lanciato dalla Cild.

Si sono tenute manifestazioni di sensibilizzazione da parte del movimento antiproibizionista e delle associazioni di consumatori quali feste della semina e del raccolto a Torino, Genova, Bologna e la Million marijuana March a Roma dove si è anche promossa la carta dei diritti delle persone che utilizzano sostanze¹⁷ (cd carta di genova) e l'associazione Free weed si è fatta promotrice della carta dei diritti delle persone che utilizzano e coltivano cannabis.¹⁸

Inoltre, Antigone e altre associazioni (Forum Droghe, Cgil, Itardd, Cnca, Comunità di San Benedetto al porto, Legacoop sociali, La società della ragione, Gruppo Abele e Lila, Itaca e più defilate MD e UCPI) han dato vita al **Cartello di Genova** e si son fatte promotrici di una serie di proposte per affrontare il tema droghe in modo scientifico, consapevole e responsabile, per abbandonare il terreno della *war on drugs* in favore di politiche di tutela della salute dei consumatori, di riduzione del danno e che finalmente riconoscano l'inutilità della sanzione penale o amministrativa nei confronti del consumatore di stupefacenti. Tra queste la due giorni di dibattiti tenutasi a novembre 2015 a Milano “ Cambiamo verso sulle droghe” da cui è scaturito il documento finale della cd. Carta di Milano¹⁹.

Tali Associazioni aderenti al Cartello di Genova hanno ideato due progetti di legge, presentati poi in Parlamento, e per l'approfondimento dei quali si rimanda al 2° Libro Bianco edizione novembre 2015.²⁰

Riportiamo di seguito una breve sintesi delle due proposte:

- la proposta di legge **Modifiche al testo unico di cui al dpr n. 309/90 in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione e di programmi di riduzione del danno** opera una riscrittura del D.P.R.309/90 e pone una serie di correttivi all'attuale impianto normativo, rendendo lecite condotte prima vietate.

La proposta renderebbe lecita la coltivazione per uso personale e nella forma aggregata, su modello dei CSC. Se da un lato, è indubbio, che la depenalizzazione avrebbe ricadute positive mettendo al riparo i consumatori dal rischio carcere e repressione, dall'altro possiamo temere che non risolverebbe la questione sicurezza e tutela della salute, considerato che il consumatore continuerebbe ad approvvigionarsi dal mercato illegale.

¹⁷ <https://lafinedelmondoproibizionista.wordpress.com/2014/05/12/carta-dei-diritti-delle-persone-che-usano-sostanze/>

¹⁸ <http://freeweeds.it/carta-diritti-cannabis/>

¹⁹ <http://milano2015.fuoriluogo.it/ecco-la-carta-di-milano-2015/>

²⁰ <http://formazione.fuoriluogo.it/pubblicazioni/libro-bianco/>

L'art. 73 D.P.R. 309/90 viene modificato e le pene detentive abbattute per le sostanze pesanti da due a sei anni, da sei mesi a due anni per quelle leggere.

Tale proposta ha anche il merito di riscrivere l'art. 72 del DPR 309/90 stabilendo espressamente che l'uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dall'articolo 14 non è sanzionabile penalmente né amministrativamente.

Con la liceità della coltivazione e delle altre condotte prodromiche all'uso non terapeutico sono cancellati gli art. 75 e 75 bis. E' prevista comunque la segnalazione delle forze di polizia al servizio territorialmente competente SerD che, può avviare dietro consenso dell'interessato, un programma terapeutico e riabilitativo a seconda dei bisogni funzionali e personali del soggetto.

Muta come detto in premessa l'approccio verso il consumatore, non più visto come criminale, ma come persona da tutelare sotto il profilo della salute. Vale la pena comprendere meglio se il consenso è *condicio sine qua non* per procedere al programma e quali sono le conseguenze per la persona se non presta il consenso.

- la proposta di ***Regolamentazione della coltivazione, produzione ed il commercio della cannabis e dei prodotti da essa derivati, per la prevenzione e la ricerca in materia di uso di sostanze psicoattive***, lascia alla sfera personale e privata la coltivazione per uso domestico e le condotte ad essa connesse, senza imporre *tout court* limiti quantitativi. Prevede poi un sistema di rilascio di autorizzazioni per l'importazione, l'esportazione, coltivazione, produzione e distribuzione di cannabis per fini commerciali e regolamentazione della coltivazione in forma associata. Interessante, la costituzione di una Agenzia Nazionale per la regolamentazione delle sostanze stupefacenti che coordina le azioni di prevenzione, di educazione e studio dei fenomeni sociali ed investe i proventi della tassazione, autorizzazioni e sanzioni per specifici interventi, in tal senso.

Le sanzioni amministrative si concentrano nel nuovo art. 3 e 6 intitolato il primo "Sanzioni amministrative per la sicurezza stradale". La norma ridisegna le sanzioni applicabili fuori dai casi di autorizzazione o dei limiti posti dalle medesime con conseguente: a) La diffida; b) L'adesione ad un percorso di prevenzione, informazione e/o riduzione dei rischi nell'ambito dei servizi sociosanitari facenti capo al SSN; c) La confisca della sostanza; d) La sanzione pecuniaria; e) L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; f) L'interdizione parziale o totale dall'esercizio dell'attività; g) La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; h) La confisca parziale della struttura, degli strumenti o dei prodotti dell'attività.

Appare chiara la volontà di garantire il rispetto delle regole e al contempo, di offrire alle fasce più a rischio, come i minori, dei percorsi terapeutici non impattanti con la libertà personale.

Viene comunque previsto un terzo livello, soggetto ad espressa autorizzazione, per la concessione di autorizzazioni al commercio della cannabis (facendo però anche qui ricorso alla normazione delegata per l'individuazione dei requisiti) e viene istituita l'Agenzia Nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive che prevede la partecipazione di associazioni dei consumatori e l'attivazione di progetti sperimentali di distribuzione controllata di sostanze, entrambi aspetti da valorizzare)

Il Parlamento ha di recente intrapreso la discussione di un disegno di legge: il cd DDL intergruppo, sottoscritto da un nutrito gruppo di parlamentari, che prevede, accanto ad una regolamentazione del monopolio e della commercializzazione della cannabis, la liceità della detenzione di 5 grammi di sostanza (fino a 15 grammi in casa) e la possibilità ulteriore di coltivazione, in forma singola e aggregata, di 5 piante femmine, con onere di comunicazione ai monopoli di stato.

In caso di autocoltivazione non è prevista alcuna tassazione. Dunque, si prevede una indiretta promozione della coltivazione domestica in forma singola o aggregata che realmente può contrastare il malaffare.

La **Proposta di Legalizzazione dell'intergruppo parlamentare** fissa delle regole stringenti per la coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati, soggetti a monopolio in tutto il territorio della Repubblica. Invece, sono fuori dal regime di Monopolio, la coltivazione e quelle condotte prodromiche all'uso personale di cannabis, per le quali sono previsti dei limiti quantitativi.

E' abbattuto il rischio carcere e criminalizzazione dei consumatori che, nel caso di superamento dei limiti, incorrono nelle sole pene pecuniarie, salvo i casi di cessione per fini di lucro o di altra utilità. Vengono rimodulate le pene detentive per tutte le sostanze in tabella I, II, III e IV.

Le sanzioni amministrative diventano pene pecuniarie applicabili solo nel caso di superamento dei limiti stabiliti per l'uso personale e di tutte quelle condotte finalizzate all'uso personale e di gruppo. Resta salva la procedura di segnalazione e presa in carico del SerT se trattasi di minorenni. Nella fattispecie continuano ad avere efficacia *sic et simpliciter* i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, dell'art. 75.

Salutammo con favore tale proposta di legge già in altri scritti, e ci spiace riscontrare che ad oggi tale disegno di legge sia esclusivamente approvato nelle Commissioni congiunte Affari sociali e Giustizia della Camera, indi difficilmente entro la fine della legislatura si discuterà ed approverà nei due rami del Parlamento.

Nel merito, oltre gli aspetti positivi sopra citati, il modello proposto dal ddl intergruppo sconta, a nostro avviso, una limitata visione di riduzione del danno e pare incentrato maggiormente sugli aspetti commerciali di tale legalizzazione che sui diritti degli utilizzatori di sostanze.

Sebbene esprimiamo un giudizio positivo nel suo complesso, su tale articolato valutiamo con estremo sfavore l'obbligo di comunicazione ai monopoli per il consumatore che voglia intraprendere la coltivazione, ritenendosi di contro che tale attività - in quanto antecedente immediato del consumo di cannabis, che si chiede sia reso esplicitamente lecito nel nostro ordinamento - non vada soggetta ad alcun onere di comunicazione o di autorizzazione né da parte dei Monopoli, né, tanto meno, dalla Prefettura.

Senza modifiche di altre leggi ed atti amministrativi comunque inerenti il controllo di assunzione di stupefacenti, l'obbligo di comunicazione renderebbe allo stato possibile che quei consumatori che sostanzialmente si autodenunciano vengano poi convocati dalle Motorizzazioni civili per verificare la sussistenza dei requisiti di guida o siano soggetti ai controlli periodici sui luoghi di lavoro, laddove previsto. Addirittura, in caso di futuro cambio di legislazione, si tratterebbe del più massiccio fenomeno di autodenuncia dal dopoguerra ad oggi.

Si spera che nel prosieguo del suo esame tale articolato migliori sui punti che abbiamo indicato e giunga alla discussione in aula per una sua approvazione.

Nel frattempo, però, tranne qualche deputato che si è fatto promotore di tale iniziativa, tutto tace sul fronte delle politiche degli stupefacenti e **il Governo sebbene sia stato più volte sollecitato non ha né convocato la conferenza sulle politiche sulle doghe, espressamente prevista con cadenza triennale dallo stesso DPR 309/90 né ha espresso alcun orientamento sulla posizione che l'Italia assumerà ad Ungass 2016.**

Si teme che questa legislatura termini senza avanzamenti sul terreno delle politiche sulle droghe e temiamo che possa anche ulteriormente irrigidirsi in senso repressivo stante che **il Ministero della Salute sta provvedendo a emanare un decreto dove fisserà le soglie di principio attivo** oltre il quale viene prevista una presunzione di destinazione a terzi della sostanza: indi far rispuntare dalla finestra (il Decreto ministeriale) ciò che è uscito dalla porta (a seguito dell'intervento della Corte costituzionale del 2014), ovvero la punibilità penale del consumatore di stupefacenti.

Ciò si sostiene in quanto recentemente nel corso del dibattito sul decreto legislativo di depenalizzazione (D. Lgs 8 /2016) alcune componenti del Governo hanno chiesto l'espunzione della depenalizzazione dell'art. 28 II c. del DPR 309/90 che puniva con sanzioni penali il soggetto autorizzato a coltivare stupefacenti per fini scientifici e di ricerca che eccedeva i limiti autorizzativi, sostenendo che in tal modo sarebbe passato il messaggio che non si contrasti la diffusione degli stupefacenti.

Vieppiù, ad avvenuta depenalizzazione il Ministro della Giustizia ha affermato che in tal modo si riduce il carico dei tribunali e il sovraffollamento delle carceri. Peccato che per tale ipotesi di reato in Italia ci siano, o sono stati celebrati, venti processi in tutto -forse meno- e che tale depenalizzazione non abbia alcun effetto deflattivo sulla popolazione carceraria, laddove una depenalizzazione della coltivazione a uso personale avrebbe sortito tale effetto.

Il Governo ha sostanzialmente fatto opera di disinformazione chiedendo da una parte di continuare a limitare la ricerca scientifica sulla cannabis e dall'altra ponendosi come depenalizzatore quando invece ha tenuto ben salda la punizione penale del coltivatore di cannabis.

Sintomi tutti di una mancata volontà da parte del Governo di addivenire ad alcun cambio di orientamento sulle politiche sugli stupefacenti e di una pervicace convinzione a proseguire sul terreno della *war on drugs* che tanti guai continua a produrre per i consumatori di stupefacenti e per la società nel suo complesso.

One solution

Si impone ormai un cambio di verso che porti l'Italia al passo con i tempi.

Legalizzare, non punire condotte che non ledono diritti altrui, rendere legali l'autocoltivazione in forma singola e aggregata finalizzata al consumo personale, riconoscere l'uso terapeutico e rendere effettivo l'accesso alle cure dei malati con derivati della cannabis, promuovere la riduzione del danno e la differenziazione, sul piano sanzionatorio, delle condotte di piccolo spaccio delle droghe leggere e pesanti devono diventare i verbi, gli imperativi della politica italiana sulle droghe.

Il governo italiano, in vista di Ungass 2016, ha la possibilità di riscattarsi con i propri cittadini e sul piano internazionale, aderendo al cambio di rotta suggerito non solo dai movimenti, ma anche dagli esperti, dalla Direzione Nazionale Antimafia, dalla magistratura e dalla polizia democratica.

Pensiamo che ad oggi sia divenuta urgente e indifferibile quantomeno l'affermazione di alcuni obiettivi minimi di avanzamento:

A) la depenalizzazione completa del consumo di stupefacenti e la previsione di sanzioni pecuniarie per il consumo in pubblico in determinati luoghi (prossimità scuole, centri di cura, ospedali, centri sportivi) e la segnalazione ai servizi per le dipendenze per soltanto alcuni tipi di sostanze per l'avvio di percorsi terapeutici con il consenso dell'interessato;

B) la depenalizzazione della coltivazione per uso personale, in forma singola o aggregata, della cannabis fino a 5 piante di sesso femminile non soggetta ad alcun obbligo di comunicazione o autorizzazione;

C) la differenziazione del trattamento sanzionatorio per il cd piccolo spaccio di droghe leggere e droghe pesanti;

D) il pieno riconoscimento dell'uso terapeutico e l'effettivo accesso alle cure dei malati con derivati della cannabis, intervenendo, in particolare, sul recente decreto del Ministero della Salute sulla cannabis terapeutica che ha ulteriormente reso più difficile il ricorso alla cannabis terapeutica, così come indicato da Forum Droghe e Lila.

In tal modo certamente si realizzerebbe l'obiettivo di svuotare le carceri, liberare le scrivanie dei giudici, destinare le risorse della polizia alla repressione del crimine organizzato, assicurare ai malati l'accesso al farmaco.

In tal modo si tutelerebbe effettivamente l'autodeterminazione del singolo, la salute e la qualità di vita sia dei consumatori di sostanze che di tutte le persone che subiscono i danni del mercato nero ed in primis i residenti delle grandi aree urbane che spesso devono subire la violenza imposta dal narcotraffico e del controllo del territorio da esso imposto per portare a termine il traffico illegale.

Si sottrarrebbero ingenti risorse alla criminalità organizzata, lo Stato avrebbe nuove entrate e si avrebbe un avanzamento sul terreno dei diritti, per tutti.

In definitiva, una sola soluzione, rivoluzionaria e pacifica, si impone all'orizzonte: legalizzare e non punire, per il bene comune. Se non ora, quando?

I curatori:

Elia De Caro

Avvocato esperto della normativa relativa agli stupefacenti e di diritto penitenziario, ha collaborato con ENCOD e rete dei consumatori e fornito consulenze ad asl e unità di strada regionali. Legale della campagna Cild Non me la spacci giusta, co-curatore della prima edizione Yes we Cannabis (2015). Osservatore Antigone Emilia Romagna

eliadecaro@gmail.com

Gennaro Santoro

Avvocato esperto della normativa relativa agli stupefacenti, di diritto penitenziario e dell'immigrazione. Legale della campagna Cild Non me la spacci giusta, co-curatore della prima edizione Yes we Cannabis (2015) e di Diritti e castigo (Carta IntraMoenia, 2008). E' membro del Direttivo dell'Associazione Antigone

avv.gennarosantoro@gmail.com

Gli autori:

Hassan Bassi, *antiproibizionista da sempre e segretario nazionale di Forum Droghe. Collabora con fuoriluogo.it . Osservatore Antigone Lazio*

hassan.bassi@yahoo.com

Paola Bevere, *avvocato del foro di Roma, Presidente Antigone Lazio.*

paolabevere@msn.com

Elena D'Anna, *praticante del foro di Bologna*

elena.danna.eda@gmail.com

Francesca D'Elia, *ufficio legislativo gruppo Sel alla Camera dei Deputati, Collegio dei Proviviri di Antigone*

francesca.delia@camera.it

Simona Filippi, *avvocato del foro di Roma, Difensore civico di Antigone*

simonafilippi@hotmail.com

Andrea Oleandri, *uff. stampa Antigone e Coordinatore della campagna Non Me La Spacci Giusta*

ufficiostampa@associazioneantigone.it

Maria Pia Scarmiglia, *avvocato del foro di Lecce, Presidente Antigone Puglia*

mariapiascarmiglia@hotmail.com

Alessia Tabone, *avvocato del foro di Roma*

tabonealessia@gmail.com

Il presente volume è frutto dell'apporto non retribuito dei suoi autori e può essere liberamente riprodotto citando la fonte. La stampa del presente volume è stata finanziata dalla Cild e da un contributo di Canapa Mundi